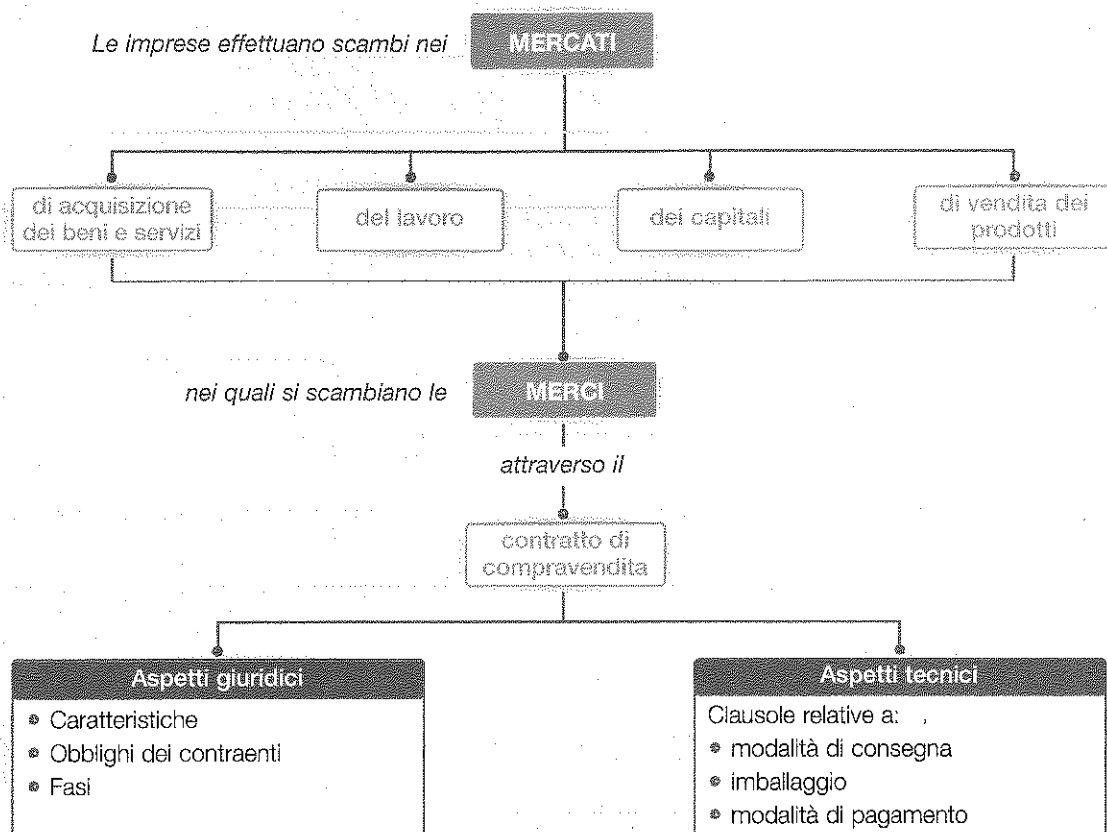


Gli scambi economici e la compravendita

unità
b



Ti è mai venuto in mente che, quando compri un paio di jeans, stipuli con il negoziante un contratto di compravendita che comporta obblighi per entrambi?



L'aspetto giuridico della compravendita

Gli scambi economici

* L'azienda realizza scambi in diversi mercati

* Nell'**unità a** abbiamo osservato che l'azienda è un **sistema aperto**, nel senso che intrattiene relazioni con l'ambiente esterno in cui acquisisce i fattori produttivi e vende i prodotti. Si generano, quindi, numerosi scambi nei seguenti mercati:

- **mercato di acquisizione dei beni e servizi**, nel quale l'azienda acquista *beni strumentali, materie prime o merci, prestazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva* (energia elettrica, trasporti, assicurazioni, ecc.);
- **mercato del lavoro**, da cui si attingono le *risorse umane* che forniscono prestazioni di lavoro;
- **mercato dei capitali**, nel quale l'azienda si procura i *mezzi finanziari* necessari all'acquisto di fattori produttivi;
- **mercato di vendita**, in cui l'azienda colloca i *prodotti ottenuti*.

In questa lezione e nelle seguenti analizzeremo le operazioni connesse ai mercati di *acquisizione* dei beni e servizi e ai mercati di *vendita* dei prodotti ottenuti; quelle relative ai mercati del *lavoro* e dei *capitali* saranno oggetto di studio negli anni successivi.

Le merci

I beni oggetto di scambio possono essere denominati **merci**. Occorre, a tale proposito, fare una distinzione:

- nella **terminologia giuridica**, con la parola "**merce**" si indicano i beni che hanno un *valore economico* e che, in quanto tali, possono essere negoziati e scambiati (beni materiali e immateriali, mobili e immobili);
- nei **rapporti commerciali**, invece, per "**merce**" si intendono soltanto i beni che sono *materiali, trasportabili e destinati allo scambio*.

Ad esempio, un bene immobile non si può considerare merce, in quanto manca del requisito della *trasportabilità*.

Un automezzo dal momento in cui è venduto dall'impresa produttrice cessa di essere *merce*, venendo meno la *destinazione allo scambio*.

Il contratto di compravendita: le caratteristiche

* Gli scambi economici sono regolati dal contratto di compravendita

* Gli scambi economici di merci fanno sorgere dei **rapporti giuridici**, ovvero regolati dall'ordinamento giuridico. Le operazioni con le quali un soggetto cede ad altri un bene dietro *pagamento di un prezzo* sono regolate dalle norme relative al **contratto di compravendita** (artt. 1470 c.c. e seguenti).

«La **vendita** è il contratto che ha per oggetto il **trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo**» (art. 1470 c.c.).

Il contratto di compravendita presenta le seguenti **caratteristiche**:

- è **bilaterale**: ciascuno dei contraenti (compratore e venditore) assume **obblighi** nei confronti dell'altro;
- è **consensuale**: si perfeziona con il solo **consenso** delle parti sugli elementi del contratto (merce, prezzo e altre condizioni contrattuali);
- è a **titolo oneroso**: comporta **oneri** per entrambe le parti; il venditore deve consegnare la merce e il compratore deve pagare il prezzo;
- è **traslativo di proprietà**: produce il **trasferimento** della proprietà dal venditore al compratore.

* Tale contratto è caratterizzato dalla presenza di **elementi**:

- **essenziali**: *quantità, qualità e prezzo*, che sono i requisiti *necessari* per perfezionare il contratto poiché la mancanza di uno di essi è causa di nullità dello stesso;

* Nel contratto si distinguono elementi essenziali e accessori



- **accessori:** *modalità di consegna, imballaggio, modalità di pagamento del prezzo, ecc.* che sono clausole o condizioni contrattuali *volontariamente inseribili* dai contraenti, ma che, una volta fissate, devono essere rispettate.

Gli obblighi dei contraenti

- * Il contratto di compravendita fa sorgere i seguenti **obblighi**.

Il **venditore** deve:

- *consegnare* la cosa venduta al compratore;
- *garantire* il compratore dall'*evizione*, ovvero assicurare che non esistano soggetti che possono vantare, sul bene oggetto della compravendita, diritti precedentemente acquisiti;
- *garantire* che «la cosa venduta sia immune da vizi e difetti occulti che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne riducano in misura apprezzabile il valore» (art. 1490 c.c.).

Il **compratore** deve:

- *pagare il prezzo* nel termine e nel luogo stabiliti dal contratto;
- *ritirare la merce consegnata dal venditore*, ma solo se risulti *qualitativamente e quantitativamente* conforme a quanto stabilito nel contratto.

Le fasi della compravendita

- * La compravendita si sviluppa attraverso tre **momenti fondamentali**:

- le *trattative*;
- la *stipulazione del contratto*;
- l'*esecuzione del contratto*.

La **fase delle trattative** è caratterizzata dall'incontro e dallo scambio di proposte tra i potenziali contraenti. Una parte comunica una *proposta* all'altra che può accettare o meno, facendo, a sua volta, una *controproposta*.

Lo scambio di proposte può avvenire *verbalmente* o *per iscritto*: ciò dipende dai tempi disponibili per lo scambio, dalla natura dei rapporti tra le parti, dalla tipologia e dal valore delle merci oggetto di scambio.

È molto diffusa la contrattazione a distanza che si basa sull'utilizzo di *tradizionali mezzi di corrispondenza* (telefono, lettere, fax) o, negli ultimi tempi, di *strumenti innovativi* (posta elettronica).

La **stipulazione o conclusione del contratto** si ha quando il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altro contraente.

Ad esempio, chi vuole acquistare un paio di scarpe da ginnastica si reca in un negozio di articoli sportivi. La *proposta* del venditore è il prezzo esposto in vetrina; la *controproposta* è la richiesta di sconto da parte del cliente. Il venditore può concedere lo sconto richiesto o proporre uno inferiore; la *conclusione del contratto* si ha nel momento in cui viene raggiunto un accordo definitivo sul prezzo.

L'**esecuzione del contratto** consiste nell'assolvimento dei relativi obblighi. Rientrano in questa fase terminale del contratto sia gli adempimenti specifici della compravendita (consegna della merce, pagamento del prezzo e relative condizioni), sia quelli connessi all'emissione della necessaria documentazione, come vedremo nell'**unità d**.

Nell'esempio precedentemente formulato, la fase di esecuzione si attua con il *pagamento* del prezzo, la *consegna* del paio di scarpe e l'*emissione* dello scontrino fiscale.

Nella compravendita di merci la legge non impone l'osservanza di regole precise in merito alla **forma** del contratto; i contraenti possono dunque scegliere quella **verbale**, in cui l'accordo si realizza a voce (di persona o per telefono), o quella **scritta**, nella quale gli elementi dell'accordo sono documentati da lettere, fax, ecc.

* Dal contratto di compravendita sorgono per le parti obblighi reciproci

* Le fasi della compravendita sono tre

Gli aspetti tecnici della compravendita: le clausole relative alla consegna

Come abbiamo visto nella lezione precedente, gli **elementi accessori** del contratto di compravendita possono riguardare le modalità di consegna, l'imballaggio, le modalità di pagamento, ecc. In questa lezione esaminiamo le clausole relative alle modalità di consegna, rinviando alla **lezione 3** di questa unità quelle inerenti all'imballaggio e alle modalità di pagamento.

Le clausole relative alla consegna

* Le clausole riguardano il tempo e il luogo della consegna

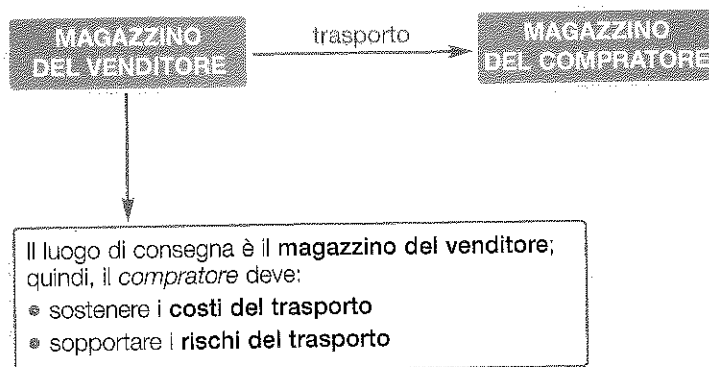
* La consegna, in base al **tempo** di effettuazione, può essere:

- **immediata**: la merce deve essere consegnata *al momento* della stipulazione del contratto;
- **pronta**: la merce deve essere consegnata *entro 15-20 giorni*; tali termini temporali variano in funzione degli usi e della *tipologia* delle merci;
- **differita**: la merce deve essere consegnata *entro un certo tempo* stabilito nel contratto (ad esempio, in un contratto stipulato a marzo si pattuisce una consegna nel mese di maggio);
- **frazionata**: la consegna non avviene in un'unica soluzione, ma è *distribuita nel tempo*.

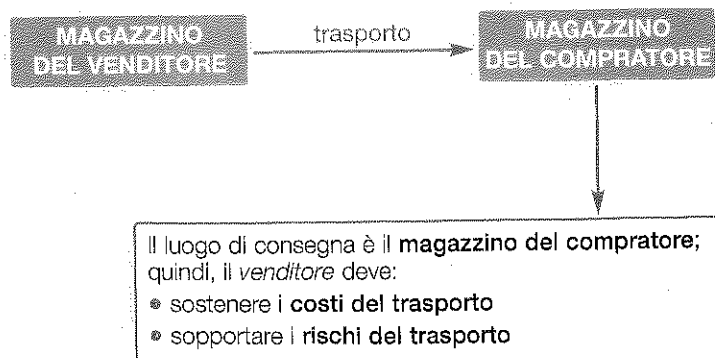
Le clausole relative al **luogo** di consegna della merce sono molto importanti, essendo questo rilevante per il trasferimento della proprietà; consentono di definire, inoltre, la *ripartizione dei costi del trasporto e dei rischi* da esso derivanti (danneggiamento, furti, ecc.).

Le **clausole principali** sono:

- consegna **franco partenza** o **franco magazzino venditore**: il luogo di consegna è il magazzino del venditore; pertanto, sia i costi sia i rischi del trasporto sono *interamente a carico del compratore*;



- consegna **franco destino** o **franco magazzino compratore**: il luogo di consegna è il magazzino del compratore; pertanto sia i costi sia i rischi del trasporto sono *interamente a carico del venditore*.



* La scelta di una clausola o dell'altra *influisce* sul prezzo di vendita che, ovviamente, *aumenta* nell'ipotesi di costi e rischi a carico del venditore. Ad esempio, nel caso della clausola franco magazzino compratore, il venditore deve sostenere i costi del trasporto che, naturalmente, cerca di recuperare, aumentando il prezzo di vendita delle merci.

Il trasporto spesso è effettuato da un **vettore** incaricato a tal fine (impresa di trasporti); in questo caso i contraenti devono determinare la *modalità di pagamento delle spese di trasporto al vettore*.

Sono applicabili due clausole:

- **porto franco**: il *venditore* deve pagare le *spese di trasporto* al vettore (anche se il contratto prevede la clausola franco magazzino venditore; in tal caso il venditore ha diritto al *rimborso* delle spese di trasporto anticipate per conto del compratore);
- **porto assegnato**: il *compratore* deve pagare le *spese di trasporto* al vettore (anche se il contratto prevede la clausola franco magazzino compratore; in tal caso il compratore ha diritto al *rimborso* delle spese di trasporto anticipate per conto del venditore).

TRASPORTO EFFETTUATO DA UN VETTORE

porto franco: il *venditore* deve pagare le spese di trasporto al vettore

porto assegnato: il *compratore* deve pagare le spese di trasporto al vettore



Dalla teoria alla realtà operativa

Il 15 dicembre, la ditta Alberigi di Verona vende 10 quintali di una determinata merce alla Gipsy Sas di Milano, pattuendo la consegna differita a un mese dalla stipulazione del contratto, con trasporto a cura del corriere DHL Express.

Chi sostiene le spese del trasporto? La ditta Alberigi o la Gipsy Sas?

Chi deve sopportare gli eventuali danni alle merci durante il trasporto?

La risposta alle suddette domande dipende dalla clausola relativa al luogo di consegna scelta dalle parti.

Se il contratto è stato stipulato con la clausola *franco magazzino venditore* (o *franco partenza*), la Gipsy Sas deve sostenere i costi del trasporto e subire le perdite dovute a eventuali danni alla merce, poiché il luogo di consegna è il magazzino del venditore.

Se il contratto è stato stipulato con la clausola *franco magazzino compratore* (o *franco destino*), gli oneri del trasporto e i rischi da esso derivanti sono interamente a carico della ditta Alberigi, poiché il luogo di consegna è il magazzino del compratore.

Ritornando all'esempio precedente, ipotizziamo che il contratto sia stato stipulato con la clausola *franco magazzino venditore*, ovvero con le spese di trasporto a carico della Gipsy Sas.

Chi paga le spese di trasporto al vettore DHL Express?

Come abbiamo visto, sono possibili due clausole:

- **porto franco**: in tal caso, la ditta Alberigi deve pagare le spese di trasporto alla DHL per conto della Gipsy Sas e matura il diritto al rimborso di quanto anticipato;
- **porto assegnato**: la Gipsy Sas paga il trasporto alla DHL, senza alcun rimborso, poiché le spese sono a suo carico, avendo concordato la clausola franco magazzino venditore.

Se il contratto fosse stato concluso con le clausole *franco magazzino compratore* e *porto franco*, la ditta Alberigi avrebbe pagato il trasporto alla DHL, poiché il trasporto sarebbe stato a suo carico.

Se le parti avessero concordato le clausole *franco magazzino compratore* e *porto assegnato*, la Gipsy Sas avrebbe dovuto anticipare gli oneri del trasporto alla DHL, salvo il diritto al rimborso nei confronti della ditta Alberigi.

* Le clausole pattuite influenzano il prezzo di vendita

Gli aspetti tecnici della compravendita: le clausole relative all'imballaggio e al pagamento

Le clausole relative all'imballaggio

* L'imballaggio
assolve funzioni
promozionali
e di protezione
della merce

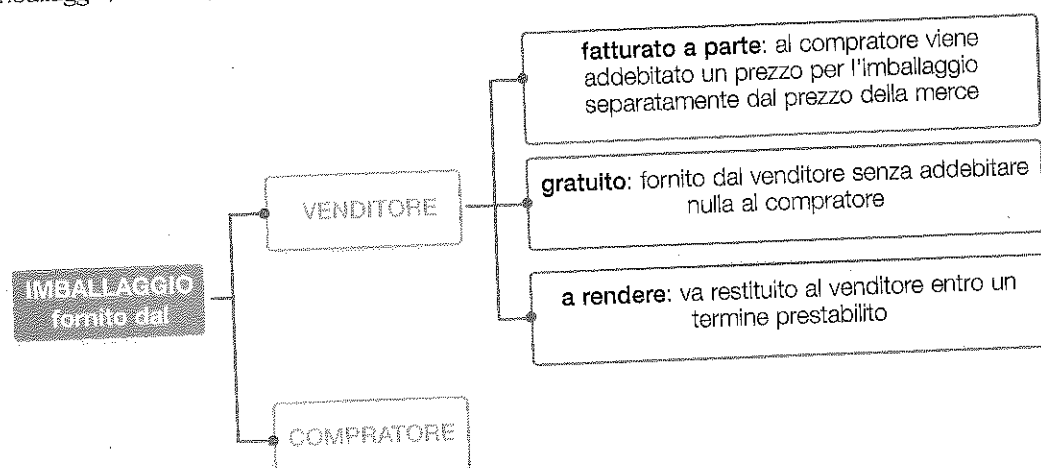
* L'**imballaggio** è l'*involucro* che protegge le merci durante il trasporto; inoltre, ha spesso la funzione di presentare in modo accattivante i beni al consumatore finale per invogliarlo all'acquisto. Deve essere, quindi, *resistente, leggero, poco ingombrante, non troppo costoso, conforme alla legge ed esteticamente gradevole*.

Nell'ipotesi in cui l'imballaggio sia *fornito dal venditore* senza dover essere restituito, si applicano le seguenti clausole:

- **imballaggio fatturato a parte**: il venditore *addebita al compratore* un prezzo per l'imballaggio (unitario o a forfait) separatamente dal prezzo della merce;
- **imballaggio gratuito**: è *fornito dal venditore* senza addebitare nulla al compratore.

In altri casi si applica la clausola **imballaggio a rendere**: il venditore consegna le merci con un *imballaggio riutilizzabile* (ad esempio, contenitori di vetro, cassette in plastica o legno, bombole, ecc.) che il compratore deve restituire *entro un tempo prestabilito*. In questa eventualità, al compratore può essere richiesta una **cauzione** che viene rimborsata *contestualmente* alla restituzione dell'imballaggio.

L'imballaggio, inoltre, può essere anche *fornito dal compratore*.



Le clausole relative al pagamento

* Nel contratto
sono stabiliti
il tempo, il luogo
e le modalità
di pagamento

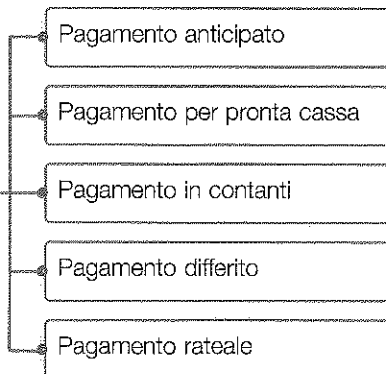
* Nel contratto di compravendita le parti devono pattuire anche il *tempo, il luogo e le modalità di regolamento del prezzo*.

Per quanto riguarda il **tempo di pagamento**, le clausole più utilizzate sono le seguenti:

- **pagamento anticipato**: avviene in parte o, con minor frequenza, *totalmente prima della consegna* della merce;
- **pagamento per pronta cassa (o immediato)**: è effettuato *contestualmente alla consegna* delle merci;
- **pagamento in contanti**: avviene *entro un breve arco di tempo* (10-20 giorni dalla consegna delle merci);
- **pagamento differito o dilazionato**: è effettuato *entro una certa data* successiva alla consegna; ad esempio, se la consegna di una merce avviene il 13 luglio, in caso di pagamento differito le parti possono concordare un'unica scadenza dopo un mese (13 agosto) oppure dopo due mesi (13 settembre);
- **pagamento rateale**: è effettuato *in più rate* che scadono in momenti differenti.

Il codice civile stabilisce che il compratore deve effettuare il pagamento nel **termine** e nel **luogo** fissati dal contratto. Tale luogo può essere la piazza del *venditore*, quella del *compratore* o un'altra con esse non coincidente.

CONSEGNA DELLE MERCI



* In mancanza di indicazioni contrattuali o di usi diversi, il pagamento deve essere effettuato al **momento della consegna** e nel **luogo** dove questa si esegue. Se il prezzo è pagato in un momento successivo alla consegna, si fa riferimento al *domicilio del venditore*.

Le **modalità di pagamento** del prezzo prevedono:

- **denaro contante**;
- **cambiali, assegni bancari, assegni circolari e assegni postali**, cioè documenti che contengono *promesse oppure ordini formali di pagamento*;
- **ricevute bancarie (Ri.Ba.)**;
- **contrassegno**, nell'ipotesi di pagamento al vettore contestualmente alla consegna della merce;
- **bonifico bancario (o postale)**, con il quale il compratore che intrattiene con la banca (o con Poste Italiane) un *rapporto di conto corrente* dispone il trasferimento di una certa somma al conto corrente del venditore (beneficiario del bonifico).

Negli scambi internazionali che avvengono al di fuori dell'area euro è importante che il contratto stabilisca la **moneta** da utilizzare per il pagamento.

Le ipotesi configurabili sono l'utilizzo della moneta del **venditore**, di quella del **compratore** o di un'altra concordata dai contraenti.

* Se non è stabilito altrimenti, il pagamento si esegue al momento e nel luogo della consegna.



Dalla teoria alla realtà operativa

Il 20 gennaio, la Macco Snc di Como ha venduto 1.000 camicie da donna in pura seta alla Tessival Srl di Roma al prezzo unitario di € 40, pattuendo il pagamento con bonifico bancario a un mese dalla consegna. La merce viene consegnata in 100 scatole di cartone al prezzo di € 2 ciascuna.

Qual è la **clausola relativa all'imballaggio**? E quella **relativa al pagamento**? Qual è il **prezzo pagato dalla Tessival Srl**?

La Macco Snc addebita alla Tessival Srl il prezzo delle 1.000 camicie in pura seta e quello dell'imballaggio, cioè le 100 scatole di cartone; possiamo affermare, quindi, che il contratto è stato stipulato con la **clausola imballaggio fatturato a parte**, poiché il venditore addebita al compratore un prezzo per l'imballaggio separatamente dal prezzo della merce.

Il pagamento avviene con bonifico bancario dopo un mese dalla consegna; i contraenti, quindi, hanno concordato la **clausola del pagamento differito o dilazionato**.

Determiniamo il prezzo che la Tessival Srl deve pagare alla Macco Snc per l'acquisto della partita di merce:

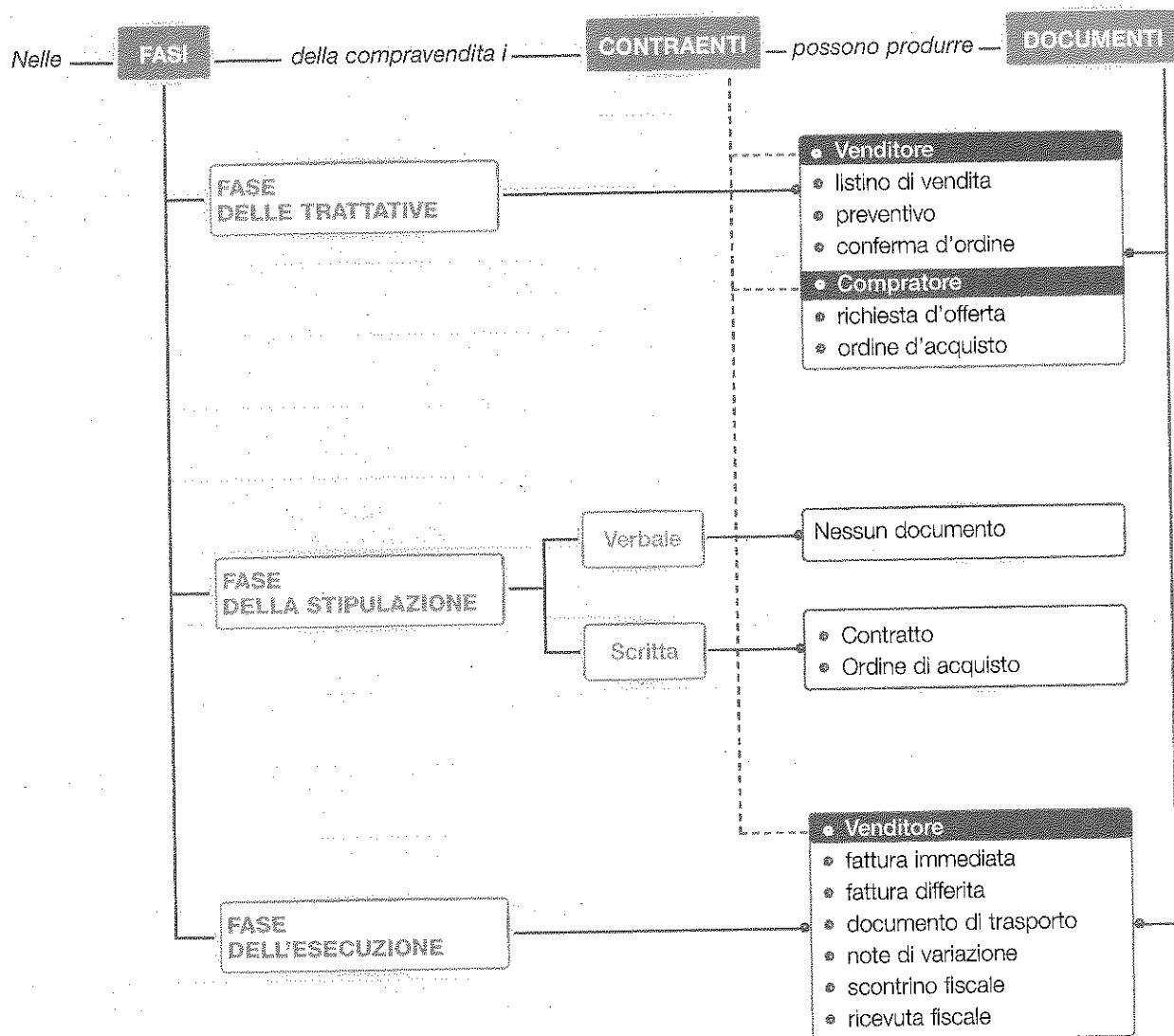
Prezzo della merce:
 $1.000 \text{ camicie} \times € 40 = € 40.000$

Prezzo dell'imballaggio:
 $100 \text{ scatole} \times € 2 = € 200$

Prezzo complessivo € 40.200

I documenti della compravendita

unità
d



Ti sei mai chiesto perché quando compri qualcosa ti danno lo scontrino? E perché, invece, in pizzeria fanno la ricevuta fiscale?



Videotutorial

Parte tabellare della fattura

Vuoi seguire l'esercitazione svolta passo passo da un insegnante? Guarda il videotutorial!

I documenti della compravendita: dalle trattative all'esecuzione del contratto

* Le trattative sono documentate dallo scambio di corrispondenza tra le parti



Nell'unità **b** abbiamo studiato che la compravendita si sviluppa in varie **fasi**: le *trattative*, la *stipulazione del contratto* e la sua *esecuzione*.

In ognuno di questi passaggi i contraenti si scambiano dei **documenti**, che sono, in alcuni casi, **obbligatori**, in altri **facoltativi**. La tipologia di questi documenti può variare in relazione alla *natura* e al *valore* dei beni e servizi oggetto dello scambio, alla forma *verbale* o *scritta* del contratto, al *settore di attività* dei contraenti, ecc.

Nelle trattative...

* La fase delle **trattative** consiste nello scambio di proposte e controproposte tra le parti.

I **documenti della fase delle trattative** sono lettere, fax, messaggi di posta elettronica, telegrammi, ecc. nei quali i contraenti indicano gli **elementi essenziali** (quantità, qualità e prezzo delle merci) e **accessori del contratto** (clausole relative alla consegna, all'imballaggio, al pagamento, ecc.) per accordarsi ai fini della sua successiva stipulazione.

Le trattative possono prendere il via da una proposta iniziale proveniente:

- dal **venditore**, che invia alla controparte un **listino di vendita** (o **listino prezzi**) oppure una **lettera d'offerta**;
- dal **compratore**, che invia una **richiesta di offerta**, a cui il venditore può rispondere mandando un **preventivo** contenente gli elementi dell'offerta.

Se le trattative si sviluppano positivamente, a questi documenti farà seguito un **ordine di acquisto** emesso dal compratore, a cui il venditore può rispondere con una **conferma d'ordine**.

Alla stipulazione...

Come abbiamo già detto in precedenza, la **stipulazione** del contratto può avvenire, a seconda dei casi, *verbalmente* oppure *in forma scritta* (**unità b, lezione 1**).

Nel caso in cui avvenga **verbalmente**, le parti *non producono* alcun documento. Proviamo a pensare a ciò che succede quando si entra in un negozio per comprare un vestito: il contratto viene concluso nel momento in cui il cliente (**compratore**) decide di acquistarlo e di pagarne il prezzo, mentre il commesso (**venditore**) adempie all'obbligo di consegnarglielo.

Quando, invece, la stipulazione avviene **per iscritto**, il contratto può ritenersi concluso nel momento stesso in cui le parti sottoscrivono un *unico documento* oppure quando una parte viene a conoscenza dell'*accettazione* della controparte, se le trattative si sono svolte *a distanza* attraverso uno scambio di *documentazione scritta*.

* In entrambi i casi i contraenti hanno l'obbligo di conservare gli atti (lettere, fax, telegrammi, ecc.) per un periodo di **dieci anni**.

Al momento dell'esecuzione...

* La **fattura** e lo **scontrino** (o la **ricevuta fiscale**) sono i documenti che il venditore ha l'obbligo di emettere nella fase di esecuzione del contratto e hanno grande importanza sotto il profilo fiscale (Iva).

La **fattura** ha la funzione di attestare l'*esecuzione* del contratto da parte del venditore e, di conseguenza, il suo diritto a riscuotere il prezzo pattuito.

Lo **scontrino fiscale** e la **ricevuta fiscale** sono documenti emessi da alcune categorie di operatori economici e ne parleremo diffusamente più avanti (**lezione 8** di questa unità).

* Il venditore deve emettere la fattura o lo scontrino fiscale

Dalla teoria alla realtà operativa

Il mobilificio Artigian Mobili di Giovanni Paoletti invia al negozio Wama Arredamenti il seguente listino prezzi:

Artigian Mobili

DI GIOVANNI PAOLETTI

Listino prezzi 20..

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI	PREZZO UNITARIO
Armadio in noce 4 ante	Fantasy	4 × 2,80 × 0,60	€ 3.000
Comodini in noce	Fantasy	0,60 × 0,55 × 0,40	€ 250
Letto matrimoniale imbottito	Harmony	Dimensioni standard	€ 1.200

Condizioni contrattuali

- Consegna franco destino.
- Modalità di pagamento: ricevute bancarie a 30, 60 e 90 giorni.
- Tempi di consegna da 30 a 60 giorni data invio ordine.
- IVA 22%.

Il negozio Wama Arredamenti ha in esposizione i suddetti mobili e un suo cliente è interessato all'acquisto dell'armadio Fantasy, di 2 comodini Fantasy e del letto Harmony, a condizione che la merce possa essere consegnata con urgenza entro 20 giorni.

Il 13 luglio, la Wama Arredamenti telefona alla Artigian Mobili per accertarsi della disponibilità delle merci e della consegna nei termini richiesti dal suo cliente. La ditta Artigian Mobili comunica che può soddisfare le suddette condizioni e richiede, a mezzo fax, l'invio dell'ordine di acquisto:

Wama Arredamenti Corso Vittorio Veneto, 45 70123 BARI P. IVA: 13579860725		Bari, 13 luglio 20.. SPETT. Artigian Mobili di Giovanni Paoletti Via Tiburtina, 1234 - 00145 Roma P. IVA 97531860584	
Ordine d'acquisto n. 134 Riferimento: listino prezzi e accordi telefonici con Vs. ufficio ordini		CONDIZIONI CONTRATTUALI - Consegna entro 20 giorni dal presente ordine - Franco destino - Pagamento con ricevuta bancaria a 30 e 60 giorni	
QUANTITÀ	MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO
1	Fantasy	Armadio in noce 4 ante 4 × 2,80 × 0,60	€ 3.000
2	Fantasy	Comodini in noce 0,60 × 0,55 × 0,40	€ 250
1	Harmony	Letto matrimoniale imbottito	€ 1.200

A questo punto la Artigian Mobili invia la conferma d'ordine:

Artigian Mobili DI GIOVANNI PAOLETTI Via Tiburtina, 1234 00145 Roma P. IVA 97531860584		Roma, 14 luglio 20.. SPETT. Wama Arredamenti Corso Vittorio Veneto, 45 - 70123 BARI P. IVA 13579860725	
Conferma d'ordine n. 456 Riferimento: vostro ordine n. 134 del 13 luglio c.a.		CONDIZIONI CONTRATTUALI – Consegna entro 20 giorni dall'ordine – Franco destino – Pagamento: ricevute bancarie a 30 e 60 giorni appoggiate presso BNL, Agenzia 2, Bari	
Confermiamo la disponibilità degli articoli nel ns. magazzino e la consegna nei termini indicati nel Vs. ordine			
QUANTITÀ	MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO
1	Fantasy	Armadio in noce 4 ante 4 × 2,80 × 0,60	€ 3.000
2	Fantasy	Comodini in noce 0,60 × 0,55 × 0,40	€ 250
1	Harmony	Letto matrimoniale imbottito	€ 1.200



Laboratorio
Excel

La fattura: funzioni e tipologie

* La fattura è il documento che prova l'esecuzione della compravendita

Che cos'è la fattura

* Nella lezione precedente abbiamo ripercorso le fasi della compravendita attraverso l'analisi della documentazione prodotta dai contraenti: possiamo quindi affermare che la fattura è il documento fondamentale della compravendita sotto il profilo sia **giuridico** sia **fiscale**.

La fattura è il documento che il venditore ha l'obbligo di emettere per attestare l'esecuzione del contratto di compravendita e il conseguente diritto alla riscossione del prezzo pattuito.

La fattura svolge le seguenti **funzioni**:

- attesta la *cessione di beni* o la *prestazione di servizi* dal punto di vista sia giuridico (art. 2214 c.c.), sia fiscale (artt. 21, 21 bis e 22 D.p.r. 633/1972);
- evidenzia il *debito del compratore in relazione alla vendita effettuata dal venditore*;
- contiene l'*indicazione dell'Iva* connessa all'operazione.

Il contenuto della fattura

* Ogni fattura è composta da una parte *descrittiva* e da una *tabellare* (o corpo della fattura).

La **parte descrittiva** deve contenere:

- la *data di emissione*;
- il numero di emissione progressivo, che la identifichi in modo univoco (ad esempio, 218/2013, 219/2013, ... 218/2014, 219/2014, ecc.);
- i *dati identificativi del venditore*: ditta, denominazione o ragione sociale (se si tratta di società), residenza, numero di partita Iva;
- i *dati identificativi del compratore*: come per il venditore, compresa la partita Iva o il codice fiscale;
- le *condizioni generali di vendita* applicate dal venditore;
- le *principali condizioni contrattuali e clausole contrattuali* concordate dai contraenti.

La **parte tabellare** deve contenere:

- la *natura*, la *qualità*, la *quantità* dei beni e servizi oggetto della compravendita;
- il *prezzo unitario* e quello *complessivo*;
- eventuali *sconti* concessi al compratore;
- eventuali *oneri accessori* addebitati al compratore;
- la *base imponibile* su cui calcolare l'Iva, con arrotondamento al centesimo di euro;
- l'*aliquota Iva* e l'*ammontare dell'imposta*, con arrotondamento al centesimo di euro.

Il venditore deve emettere la fattura in **duplice copia**: consegna l'originale al compratore e trattiene la copia. Entrambi i contraenti, venditore e compratore, devono conservare la fattura per un periodo non inferiore a **dieci anni**.

Le tipologie

* A seconda delle condizioni di vendita e degli accordi intercorsi tra le parti riguardo al momento della consegna o della spedizione delle merci, il venditore può scegliere se emettere:

- **fattura immediata**, che deve essere emessa entro le ore 24.00 del giorno di *consegna* o *spedizione* della merce venduta; ad esempio, se la consegna o la spedizione avviene il 15 aprile alle ore 10.00, il venditore deve emettere la fattura immediata entro le ore 24.00 del medesimo giorno;
- **fattura differita**, che deve essere emessa (anche in *formato elettronico*) *successivamente* al giorno di *consegna* o *spedizione* delle merci, come vedremo nella **lezione 3** di questa unità.

La fattura può essere emessa anche dal *compratore* o da un *terzo estraneo al rapporto*, che il venditore ha delegato a questo scopo.

* La fattura si compone di una parte descrittiva e una tabellare

* La fattura può essere immediata o differita

È prevista la possibilità di emettere una **fattura semplificata** per le operazioni di ammontare non superiore a € 100. In tali casi è ammessa:

- l'identificazione del compratore con la sola *indicazione della partita Iva o del codice fiscale*;
- la *descrizione dei beni ceduti* senza specificarne la quantità;
- l'*indicazione del totale fattura* (comprensivo di Iva) riportando i dati necessari per calcolarla; ad esempio, "totale fattura € 244 di cui Iva € 44", oppure "totale fattura € 244 – Iva inclusa al 22%".



Dalla teoria alla realtà operativa



Laboratorio
Excel

Fattura immediata

La Quentax Srl di Napoli vende alla Grossist Calzature di Roma le seguenti merci:

- 30 paia di scarpe da donna, cod. R54, al prezzo di € 40 il paio;
- 15 paia di scarpe da bambino, cod. K87, al prezzo di € 35 il paio;
- 40 paia di scarpe da donna, cod. G12, al prezzo di € 50 il paio.

Condizioni di vendita: Iva 22%, consegna franco destino con automezzo del venditore, pagamento per pronta cassa, imballo gratuito.

Presentiamo la fattura immediata emessa l'11 giugno 20..

Quentax srl Via Caserta al Bravo, 34 C 80144 Napoli Tel. 081/2837456 P. IVA 25717350635		SPETT. Grossist Calzature Via Aurella, 340 00167 Roma D P. IVA 01435712961			
Fattura n. 134 B	DATA FATTURA A 11 giugno 20..				
CONSEGNA Franco destino	TRASPORTO Ns. mezzo	PAGAMENTO Pronta cassa			
CODICE	QUANTITÀ F	DESCRIZIONE G	PREZZO UNITARIO H	ALIQUOTA IVA	IMPORTI J
R54	30	Scarpe da donna	€ 40	22% I	€ 1.200
K87	15	Scarpe da bambino	€ 35	22%	€ 525
G12	40	Scarpe da donna	€ 50	22%	€ 2.000
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO					
TOTALE MERCE € 3.725 K	SCONTI —	IMBALLAGGIO Gratuito	TRASPORTO —		
BASE IMPONIBILE € 3.725 L	ALIQUOTA I 22%	IMPOSTA € 819,50 M	INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO (ART. 10 DPR 633/72) —	TOTALE FATTURA € 4.544,50 N	

A data di emissione

B numero progressivo

C dati identificativi del venditore

D dati identificativi del compratore

E condizioni generali di vendita

F quantità delle merci

G descrizione delle merci

H prezzo unitario

I aliquota Iva

J importi complessivi per articolo

K prezzo complessivo

L base imponibile

M ammontare dell'imposta

N totale fattura

La fattura differita e il documento di trasporto

La fattura differita

* La fattura differita viene emessa dopo la consegna o la spedizione



- * La fattura immediata, come abbiamo spiegato nella **lezione 2** di questa unità, viene emessa dal venditore al momento della consegna o della spedizione della merce; tuttavia, nella pratica commerciale capita spesso che la fatturazione avvenga in un momento successivo; in questo caso si parla di *fattura differita*.

La fattura differita deve essere emessa dal venditore entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la consegna o la spedizione della merce.

In caso di fattura differita il venditore deve emettere, *contestualmente alla consegna*, il **documento di trasporto** (Ddt).

Proviamo a fare un esempio: vediamo come ci si deve comportare nel caso di una consegna che avviene il 18 maggio; lo stesso giorno il venditore emette il documento di trasporto, mentre l'emissione della fattura deve avvenire entro il 15 giugno.

Oltre agli elementi precedentemente indicati per la fattura immediata, la fattura differita deve contenere:

- il *numero progressivo* del documento di trasporto;
- la *data di emissione* del documento di trasporto.

Il documento di trasporto

- * Il **documento di trasporto** (Ddt) deve essere emesso dal venditore, nel caso in cui scelga di emettere la fattura differita.

Il Ddt viene redatto in due esemplari (per il venditore e per il compratore) e non ha una forma obbligatoria, ma deve contenere i seguenti **elementi**:

- la *data di effettuazione* dell'operazione;
- il *numero progressivo*;
- le *generalità del venditore*;
- i *dati identificativi del compratore*;
- le *generalità del vettore*, nell'ipotesi in cui il venditore non provveda personalmente al trasporto della merce ma abbia incaricato un altro soggetto;
- la *natura*, la *qualità* e la *quantità* della merce ceduta.

Il documento di trasporto può accompagnare le merci o può essere inviato al compratore con strumenti adeguati (fax, posta elettronica), entro le ore 24.00 del giorno di spedizione.



Dalla teoria alla realtà operativa

Documento di trasporto e fattura differita

La Ruberti Spa di Napoli ha venduto le seguenti merci alla ditta Lumière Snc di Trieste:

- 2 lampade alogene da terra modello A110 al prezzo di € 20 ciascuna, Iva 22%;
- 10 lampade da tavolo in argento modello B220 al prezzo di € 400 ciascuna, Iva 22%;
- 5 lampadari in vetro di Murano modello C430 al prezzo di € 600 ciascuno, Iva 22%.

Condizioni contrattuali: consegna franco magazzino compratore, imballo gratuito, pagamento differito al 20 dicembre con bonifico bancario.

Il trasporto avviene a mezzo vettore Courier Express, il quale ritira la merce dal magazzino del venditore il 28 ottobre.

Presentiamo:

- a il documento di trasporto;
- b la fattura differita emessa il 10 novembre.



Laboratorio
Excel

Documento di trasporto

RUBERTI Spa C Via G. Verdi, 45 - 80100 NAPOLI Tel. 081/6734678 - Fax: 081/6734679 C.F. e P. IVA 09753120632		SPETT. D Lumière Snc Corso Vittorio Veneto, 54 34144 Trieste P. IVA 24331475215
Documento di trasporto n. 1247 B del 28 ottobre 20.. A		CAUSALE DEL TRASPORTO G Vendita
CODICE	QUANTITÀ E	DESCRIZIONE F
A110	2	Lampade alogene da terra
B220	10	Lampade da tavolo in argento
C430	5	Lampadari in vetro di Murano
IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO H Courier Express Via Tiburtina, 1234 00145 ROMA		

- | | |
|---|--|
| A data di emissione | E quantità delle merci |
| B numero progressivo | F descrizione dei beni |
| C dati identificativi del venditore | G causale del trasporto |
| D dati identificativi del compratore | H dati identificativi del vettore |

Fattura differita

RUBERTI Spa C Via G. Verdi, 45 - 80100 NAPOLI Tel. 081/6734678 - Fax: 081/6734679 C.F. e P. IVA 09753120632		DATA FATTURA 10 novembre 20.. A			
RIF. Documento di trasporto n. 1247 E del 28 ottobre 20.. F		SPETT. D Lumière Snc Corso Vittorio Veneto, 54 - 34144 Trieste P. IVA 24331475215			
CONSEGNA Franco magazzino compratore		TRASPORTO A mezzo vettore Courier Express	MODALITÀ DI PAGAMENTO Al 20 dicembre con bonifico bancario		
CODICE ARTICOLO	QUANTITÀ H	DESCRIZIONE I	PREZZO UNITARIO J	ALIQUOTA IVA K	IMPORTI L
A110	2	Lampade alogene da terra	€ 20	22%	€ 40
B220	10	Lampade da tavolo in argento	€ 400	22%	€ 4.000
C430	5	Lampadari in vetro di Murano	€ 600	22%	€ 3.000
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO					
TOTALE MERCE € 7.040 M		SCONTO -		IMBALLO -	
BASE IMPONIBILE € 7.040 N		ALIQUOTA K 22%	IMPOSTA O € 1.548,80	INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO (ART. 10 DPR 633/72) -	
				TOTALE FATTURA € 8.588,80 P	

- | | |
|---|---|
| A data di emissione | I descrizione dei beni |
| B numero progressivo | J prezzo unitario |
| C dati identificativi del venditore | K aliquota Iva |
| D dati identificativi del compratore | L importi complessivi per articolo |
| E numero progressivo del Ddt | M prezzo complessivo |
| F data di emissione del Ddt | N ammontare della base imponibile |
| G condizioni generali di vendita | O ammontare dell'imposta |
| H quantità delle merci | P totale fattura |

La parte tabellare della fattura: gli sconti

* Nella parte tabellare si calcolano la base imponibile e il totale fattura

La parte tabellare

Leggendo la *parte descrittiva* di una fattura possiamo ricavare tutte le informazioni relative al *contratto di compravendita*, ai *soggetti coinvolti*, alle *condizioni e clausole concordate* tra loro, mentre nella parte tabellare sono indicate tutte le informazioni (quantità, qualità, prezzo, ecc.) riguardanti i beni e servizi oggetto della transazione (**lezione 2** di questa unità).

* La parte tabellare della fattura contiene il calcolo della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'Iva e l'importo totale a debito del compratore.

Vediamo ora più nel dettaglio come si arriva a calcolare il *totale* della fattura.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI BENI O SERVIZI	
-	sconto incondizionato
+	spese non documentate
+	imballaggio fatturato
=	BASE IMPONIBILE
+	Iva
+	spese documentate
+	cauzioni per imballaggio a rendere
+	interessi per pagamento dilazionato
=	TOTALE FATTURA

* Lo sconto mercantile è una riduzione del prezzo concessa dal venditore

Gli sconti incondizionati e condizionati

Nella pratica commerciale capita con frequenza che tra le parti si arrivi a concordare una *riduzione* del prezzo dei beni e servizi forniti.

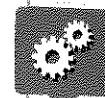
* Si definiscono sconti mercantili le riduzioni di prezzo che il venditore può concedere ai propri clienti.

Lo sconto può essere:

- **incondizionato**, quando la sua concessione è *certa* perché *non dipende* dal verificarsi di una *condizione futura*; quindi, viene calcolato in sede di emissione della fattura e, come possiamo vedere nello schema presentato qui sopra, costituisce un **elemento diminutivo** della base imponibile (ad esempio, il venditore decide di concedere ai suoi clienti uno sconto del 5%);
- **condizionato**, quando, invece, viene concesso *solo al verificarsi di una condizione* e non può comparire in fattura perché al momento dell'emissione del documento il venditore ancora non sa se l'evento, dal quale dipende l'applicazione dello sconto, si verificherà o meno. Ad esempio, può essere prevista una clausola contrattuale che prevede la possibilità di scegliere tra il pagamento a 30 giorni con prezzo pieno e il pagamento immediato con sconto del 5%; al momento dell'emissione della fattura il venditore *non può indicare* lo sconto in fattura perché non sa quale sarà l'opzione scelta dal compratore. Successivamente, se il compratore decide per la clausola che dà diritto all'applicazione dello sconto, il venditore è tenuto all'emissione di un documento denominato **nota di accredito** (che esamineremo nella **lezione 7** di questa unità), nel quale si determina la riduzione di prezzo a favore del cliente.



Dalla teoria alla realtà operativa



Laboratorio
Excel

Fattura con sconto incondizionato e condizionato

L'industria di ceramiche Ceramix Srl di Viterbo ha venduto alla Sweet Home Sas di Roma 80 pirotile in ceramica al prezzo di € 20 ciascuna, Iva 22%.

Condizioni contrattuali: sconto incondizionato 5% + 2%, consegna franco magazzino compratore, imballo gratuito, pagamento immediato con sconto del 6% o differito a 60 giorni data fattura.

Presentiamo:

- a i calcoli per la determinazione del totale fattura;
- b la fattura immediata emessa il 21 ottobre 20..

Calcoli per la determinazione del totale fattura

Descrizione	Importi
n. 80 pirotile a € 20 ciascuna	1.600,00
- sconto 5%	80,00
	1.520,00
- sconto 2%	30,40
base imponibile	1.489,60
+ Iva 22%	327,71
totale fattura	1.817,31

Fattura immediata

Ceramix Srl Via Cassia, 1241 01100 Viterbo P. IVA 45381285934		SPETT. Sweet Home Sas Via Tiburtina, 100 00145 Roma P. IVA 03482541362			
Fattura n. 65	DATA FATTURA 21 ottobre 20..				
CONSEGNA Franco magazzino compratore	TRASPORTO	PAGAMENTO immediato con sconto del 6% o differito a 60 giorni data fattura			
CODICE	QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	ALiquota IVA	IMPORTI
KF	80	Pirotile in ceramica	€ 20 - sconto 5% - sconto 2%	22%	1.600,00 - 80,00 1.520,00 - 30,40 1.489,60
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO					
TOTALE MERCE € 1.600,00	SCONTI € 110,40	IMBALLAGGIO Gratuito	TRASPORTO -		
BASE IMPONIBILE € 1.489,60	ALiquota 22%	IMPOSTA € 327,71	INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO (ART. 10 DPR 633/72) -	TOTALE FATTURA € 1.817,31	

Lo sconto del 6% non compare in fattura perché si tratta di uno **sconto condizionato**: Infatti viene concesso solamente nel caso in cui il compratore decida di pagare al momento della consegna delle merci (**pagamento immediato**). In questo caso, il venditore dovrà emettere una **nota di accredito**.

La parte tabellare della fattura: le spese non documentate e documentate

A seconda degli accordi presi il contratto di compravendita può prevedere dei **servizi accessori** (ad esempio, il trasporto, l'assicurazione delle merci, ecc.), da cui hanno origine costi che il venditore addebita in fattura quando, in base alle clausole contrattuali, sono a carico del compratore. Queste spese sono comprese nel calcolo della **base imponibile** della fattura oppure no a seconda che siano *non documentate* o *documentate*.

Le spese non documentate

* Si definiscono **non documentate (forfettarie o a forfait)** le spese che sono a carico del compratore e, poiché non risultano da un documento specifico, gli vengono addebitate in fattura dal venditore rientrando nel calcolo della base imponibile.

Facciamo l'esempio di un contratto di compravendita stipulato con la clausola *franco partenza*: il contratto prevede che gli oneri e i rischi del trasporto siano *a carico del compratore*, tuttavia le parti possono concordare che il trasporto sia effettuato con l'automezzo del venditore: nel compilare la fattura, quest'ultimo dovrà includere nel calcolo della base imponibile il costo (a forfait) del servizio prestato in quanto il trasporto è un servizio soggetto a Iva. Alle spese non documentate si applica la *stessa aliquota Iva* che grava sulle merci cedute.

Le spese documentate

* Può capitare, invece, che i servizi accessori siano effettuati da terzi e che il venditore ne paghi il costo anticipandolo in nome e per conto del compratore perché, in base alle condizioni contrattuali, si tratta di spese di competenza di quest'ultimo.

Le spese documentate, quindi, sono gli oneri accessori che il venditore ha anticipato in nome e per conto del compratore.

In relazione a tale pagamento il venditore:

- riceve una fattura che inserisce in quella di vendita da lui emessa; per tale motivo queste spese si definiscono **documentate**;
- addebita, quindi, nella fattura di vendita, l'importo anticipato, costituito dal prezzo del bene o del servizio aumentato dell'Iva; pertanto, *nella fattura emessa le spese documentate non rientrano nel calcolo della base imponibile* come previsto dall'art. 15 D.p.r. 633/1972 perché sono già state assoggettate a Iva (**unità c, lezione 1**).

Riprendendo l'esempio del contratto di compravendita stipulato con la clausola *franco partenza* (in cui gli oneri e i rischi del trasporto sono a carico del compratore), vediamo che cosa accade nel caso in cui le parti decidano di affidare il trasporto a un vettore che emette fattura per il servizio prestato: se il venditore ne anticipa il pagamento per conto del compratore, deve addebitarne l'importo nella sua fattura di vendita inserendolo dopo il calcolo dell'Iva.

Il compratore, quindi, riceve *due fatture*: una relativa alla compravendita, emessa dal venditore, e l'altra riguardante le spese di trasporto.

Dalla teoria alla realtà operativa

Fattura con addebito di spese non documentate e fattura con addebito di spese documentate

Il 20 aprile 20.. la Rocchetti Snc di Mantova ha venduto al dettagliante Mariani, della stessa città, 40 unità del prodotto Super Sun al prezzo di € 2.300 ciascuna + Iva 22%. Condizioni contrattuali: consegna franco magazzino venditore, imballo gratuito, pagamento a 60 giorni con bonifico bancario.

Presentiamo la fattura immediata nelle seguenti ipotesi:
a) il venditore effettua il trasporto con un suo automezzo e addebita in fattura spese a forfait di € 320;
b) il compratore contatta il vettore DHL Express, a cui il venditore anticipa € 366 (€ 300 + Iva 22% = € 366) in nome e per conto del compratore.



Laboratorio
Excel

Ipotesi a

In questo caso le spese di trasporto sono **non documentate** perché non risultano da uno specifico documento; rientrano, quindi, nel calcolo della base imponibile.

Calcoli per la determinazione del totale fattura

Descrizione	Importi
Importo merci	
40 unità prodotto Super Sun a € 2.300 ciascuna	92.000,00
+ spese di trasporto	320,00
base imponibile	92.320,00
+ Iva 22%	20.310,40
totale fattura	112.630,40

Fattura immediata

ROCCHETTI snc		Via V. Emanuele, 21 46100 Mantova P. IVA 15641450417		SPETT. Sig. Mariani Via G. Verdi, 45 - 46100 Mantova P. IVA 12314884275		
Fattura n. 780		DATA FATTURA 20 aprile 20..				
CONSEGNA Franco magazzino venditore		TRASPORTO ns. automezzo		PAGAMENTO Pagamento a 60 giorni con bonifico bancario		
CODICE	QUANTITA	DESCRIZIONE		PREZZO UNITARIO	ALiquota IVA	IMPORTI
XY	40	Prodotto Super Sun		€ 2.300	22%	€ 92.000
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO						
TOTALE MERCE € 92.000		SCONTI -		IMBALLAGGIO Gratuito		TRASPORTO € 320
BASE IMPONIBILE € 92.320		ALiquota 22%	IMPOSTA € 20.310,40	INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO (ART. 10 DPR 633/72) -		TOTALE FATTURA € 112.630,40

Ipotesi b

In questo caso le spese di trasporto sono **documentate** perché risultano dalla fattura emessa dal vettore a seguito della riscossione del corrispettivo di € 366 (€ 300 + Iva 22% = € 366) anticipato dal venditore in nome e per conto del compratore.

Calcoli per la determinazione del totale fattura

Descrizione	Importi
Importo merci	
40 unità prodotto Super Sun a € 2.300 ciascuna	92.000,00
base imponibile	92.000,00
+ Iva 22%	20.240,00
+ spese di trasporto	366,00
totale fattura	112.606,00

Fattura immediata (parte tabellare)

CODICE	QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	ALiquota IVA	IMPORTI
XY	40	Prodotto Super Sun	€ 2.300	22%	€ 92.000
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO					
TOTALE MERCE € 92.000	SCONTI -		IMBALLAGGIO Gratuito	TRASPORTO € 366	
BASE IMPONIBILE € 92.000	ALiquota 22%	IMPOSTA € 20.240	INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO (ART. 10 DPR 633/72) -	TOTALE FATTURA € 112.606	

Fattura del vettore

DHL Express	Fattura n. 24	DATA FATTURA	20 aprile 20..
	SPETT. DITTA : Mariani Via G. Verdi, 45 - 46100 Mantova P. IVA 12314884275		
DESCRIZIONE			IMPORTO
Trasporto beni da Via V. Emanuele, 21 Mantova a Via G. Verdi, 45 Mantova			€ 300
+ IVA 22%			€ 66
Totale fattura			€ 366

La parte tabellare della fattura: gli imballaggi e gli interessi

L'imballaggio può rientrare nella base imponibile a seconda delle clausole contrattuali

Gli imballaggi

* Come abbiamo avuto modo di spiegare nell'**unità b, lezione 3**, ogni contratto di compravendita contiene le *clausole relative all'imballaggio* della merce oggetto della transazione: esse hanno lo scopo di stabilire quale dei contraenti deve sopportarne il costo. È facile intuire, quindi, che in sede di compilazione della fattura, a seconda degli accordi presi, il prezzo dell'imballaggio potrà concorrere o meno a formare la *base imponibile* ai fini dell'applicazione dell'Iva.

Ricordiamo brevemente quali sono le clausole relative all'imballaggio che si possono inserire nel contratto di compravendita:

- *imballaggio fatturato a parte;*
- *imballaggio a rendere;*
- *imballaggio gratuito;*
- *imballaggio fornito dal compratore.*

Quando il contratto prevede la clausola *imballaggio gratuito* oppure *imballaggio fornito dal compratore*, nella fattura non viene addebitato alcun onere perché nel primo caso il suo costo è compreso nel prezzo di vendita, mentre nel secondo l'imballaggio è addirittura di proprietà del compratore.

Invece, le clausole rilevanti ai fini della determinazione degli importi da inserire in fattura sono: *imballaggio fatturato a parte* e *imballaggio a rendere*.

Quando il contratto prevede l'imballaggio **fatturato a parte**, il prezzo dell'imballaggio va a sommarsi a quello delle merci ed è soggetto a Iva; nell'ipotesi di imballaggio **a rendere**, accade che il venditore consegna la merce con un imballaggio riutilizzabile, addebitando al compratore una **cauzione**, che serve da garanzia per la restituzione dell'imballo e, quindi, *non rientra nella base imponibile* perché non rappresenta una cessione di beni.

Nell'ipotesi di *mancata restituzione* nei tempi prestabiliti, i beni che costituiscono l'imballaggio devono intendersi ceduti e, quindi, il venditore deve emettere fattura *deducendo da essa la cauzione* precedentemente versata dal compratore.



Dalla teoria alla realtà operativa

Fattura con sconto incondizionato e clausola imballaggio fatturato a parte

La Sebastiani Snc ha venduto al dettagliante Paolo Tozzi, titolare del negozio Punto Luce, 4 lampadari in cristallo al prezzo di € 800 l'uno + Iva 22%; sconto 3%; imballaggio fatturato di € 80.

Presentiamo:

- a i calcoli per la determinazione del totale fattura;
b la parte tabellare della fattura.

Calcoli per la determinazione del totale fattura

Descrizione	Importi
Importo merci	
4 lampadari in cristallo a € 800 l'uno	3.200,00
- sconto 3%	96,00
	3.104,00
+ spese di imballaggio	80,00
base imponibile	3.184,00
+ Iva 22%	700,48
totale fattura	3.884,48

Parte tabellare della fattura

CODICE	QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	ALIQUOTA IVA	IMPORTI
0000000000	4	Lampadari in cristallo	€ 800	22%	€ 3.200
TOTALE MERCE		SCONTI	IMBALLAGGIO	TRASPORTO	
€ 3.200		€ 96	€ 80	-	
BASE IMPONIBILE		ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE FATTURA	
€ 3.184		22%	€ 700,48	€ 3.884,48	
		INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO (ART. 10 DPR 633/72) -			

Fattura con spese di trasporto a forfait e clausola imballaggio a rendere

Il grossista Zuffante ha venduto alla ditta La Pergola 3.000 unità del prodotto Beta al prezzo di € 2 ciascuna + Iva 10%; condizioni contrattuali: spese di trasporto forfetarie € 145; cauzioni per imballaggio € 0,50 per ogni unità di prodotto con restituzione dell'imballaggio entro 20 giorni dalla consegna.

Presentiamo:

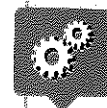
- a i calcoli per la determinazione del totale fattura;
b la parte tabellare della fattura.

Calcoli per la determinazione del totale fattura

Descrizione	Importi
Importo merci	
3.000 unità prodotto Beta a € 2 ciascuna	6.000,00
+ spese di trasporto a forfait	145,00
base imponibile	6.145,00
+ Iva 10%	614,50
totale	6.759,50
+ cauzione per imballaggio: € 0,50 × 3.000	1.500,00
totale fattura	8.259,50

Parte tabellare della fattura

CODICE	QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	ALiquota IVA	IMPORTI
	3.000	Prodotto Beta	€ 2	10%	€ 6.000
TOTALE MERCE € 6.000		SCONTI	IMBALLAGGIO A RENDERE (ART. 15 DPR 633/72) € 1.500	TRASPORTO € 145	
BASE IMPONIBILE € 6.145		ALiquota 10%	IMPOSTA € 614,50	INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO (ART. 10 DPR 633/72) —	TOTALE FATTURA € 8.259,50



Laboratorio
Excel

Gli interessi per dilazioni di pagamento

- * Quando le parti si accordano per regolare la compravendita con *pagamento dilazionato*, il venditore può richiedere il pagamento degli interessi relativi alla dilazione concessa. In base a quanto stabilito dalla normativa fiscale (art. 10 D.p.r. 633/1972), gli **interessi per dilazioni di pagamento** sono *operazioni esenti* da Iva; essi devono comunque essere indicati in fattura. Quindi, nella fattura vengono aggiunti al valore delle merci + Iva per determinarne l'importo totale.



Gli interessi
per dilazioni
sono esenti
da Iva

Dalla teoria alla realtà operativa**Fattura con sconto incondizionato e addebito di interessi per pagamento dilazionato**

Il 27 gennaio il commerciante all'ingrosso Valletti ha venduto al supermercato Gamma 6.000 confezioni di pasta all'uovo al prezzo di € 0,60 ciascuna + Iva del 10%. Condizioni contrattuali: sconto 2,5%; imballo gratuito; spese di trasporto documentate € 120; pagamento differito a 2 mesi con addebito di interessi di € 50.

Presentiamo:

- a i calcoli per la determinazione del totale fattura;
b la parte tabellare della fattura.

Calcoli per la determinazione del totale fattura

Descrizione	Importi
Importo merci	
6.000 confezioni di pasta all'uovo a € 0,60 ciascuna	3.600,00
– sconto 2,5%	90,00
base imponibile	3.510,00
+ Iva 10%	351,00
totale	3.861,00
+ spese di trasporto documentate	120,00
+ Interessi per pagamento dilazionato	50,00
totale fattura	4.031,00

Parte tabellare della fattura

CODICE	QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	ALiquota IVA	IMPORTI
	6.000	Confezioni pasta all'uovo	€ 0,60	10%	€ 3.600
TOTALE MERCE € 3.600		SCONTI € 90	IMBALLAGGIO —	TRASPORTO € 120	
BASE IMPONIBILE € 3.510		ALiquota 10%	IMPOSTA € 351	INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO (ART. 10 DPR 633/72) € 50	TOTALE FATTURA € 4.031



Laboratorio
Excel

Le variazioni Iva

Nella pratica commerciale può succedere che, quando il venditore ha già provveduto a emettere la fattura, si verifichino degli eventi che comportano delle *variazioni* degli importi in essa inseriti (*base imponibile* o *imposta*).

*La **nota di variazione** è il documento che il venditore ha l'obbligo di emettere nei casi di variazione dell'imposta o della base imponibile ai sensi della normativa fiscale sull'Iva (art. 26 D.p.r. 633/1972).

Le variazioni possono essere in **aumento** o in **diminuzione**.

Le variazioni in aumento

*Le **variazioni in aumento** hanno origine dall'emissione di fatture con *importi minori* di quelli dovuti. Si tratta di variazioni da praticare *obbligatoriamente* e, quindi, il venditore deve emettere una nota di variazione, denominata **fattura integrativa** (o **nota di addebito**), che si aggiunge a quella originaria comportando un *aumento* dell'imponibile e della relativa Iva.

Dalla teoria alla realtà operativa

Fattura integrativa

Il 15 gennaio la Ferretti Srl di Cremona ha venduto all'impresa al dettaglio Tutto Luce di Milano 80 lampade in ferro battuto al prezzo di € 40 + Iva 22%, con emissione della fattura n. 10.

Il 20 gennaio la Ferretti Srl comunica al compratore che il prezzo unitario delle lampade è di € 44 anziché € 40 e in giornata emette nota di variazione.

Presentiamo:

- a i calcoli relativi alla variazione dell'imponibile e dell'Iva;
- b la fattura immediata;
- c la fattura integrativa.

Calcoli relativi alla variazione dell'imponibile e dell'Iva

In fattura sono stati addebitati i seguenti importi:

80 lampade € 40 € 3.200
+ Iva 22% € 704

= € 3.904 totale fattura

In realtà, il venditore avrebbe dovuto addebitare i seguenti importi:

80 lampade € 44 € 3.520,00
+ Iva 22% € 774,40

= € 4.294,40 totale fattura

Quindi, con la nota integrativa devono essere integrati i seguenti importi:

3.520 - 3.200 € 320,00 imponibile
774,40 - 704,00 € 70,40 Iva

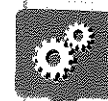
= € 390,40 importo a debito dell'impresa Tutto Luce

Fattura immediata

FERRETTI Srl		Via G. Verdi, 4 26100 Cremona P. IVA 75391125017		SPETT. Tutto Luce Corso Magenta, 18 - 20100 Milano P. IVA 24423801121		
Fattura n. 10		DATA FATTURA 15 gennaio 20..				
CONSEGNA Franco destino		TRASPORTO ns. automezzo		PAGAMENTO Pagamento a 60 giorni dalla consegna		
CODICE	QUANTITÀ	DESCRIZIONE		PREZZO UNITARIO	ALIQUOTA IVA	IMPORTI
*****	80	Lampade in ferro battuto		€ 40	22%	€ 3.200,00
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO						
TOTALE MERCE € 3.200,00		SCONTI —		IMBALLAGGIO —		TRASPORTO —
BASE IMPONIBILE € 3.200,00		ALIQUOTA 22%	IMPOSTA € 704,00	INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO (ART. 10 DPR 633/72) —		TOTALE FATTURA € 3.904,00

Fattura integrativa

FERRETTI Srl		Via G. Verdi, 4 26100 Cremona P. IVA 75391125017	SPETT. Tutto Luce Corso Magenta, 18 - 20100 Milano P. IVA 24423801121
Fattura n. 14	DATA FATTURA 20 gennaio 20..	RIF. FATTURA N. 10 del 15 gennaio 20..	
DESCRIZIONE			IMPORTO
Vi addebitiamo i seguenti importi a seguito di errore nel calcolo dell'imponibile e dell'Iva relativi alla ns. fattura n. 10 del 15 gennaio 20..			€ 320,00
ALIQUOTA IVA		22%	
BASE IMPONIBILE € 320,00		IVA 22% € 70,40	TOTALE VS. DEBITO € 390,40

Laboratorio
Excel

Le variazioni in diminuzione

* Le **variazioni in diminuzione** hanno origine dall'emissione di fatture con *importi maggiori* di quelli dovuti. Le *variazioni* di questo tipo possono verificarsi per:

- la restituzione di *merci difettose o non conformi*, nella *qualità e/o nella quantità*, rispetto a quanto stabilito nel contratto;
- il calcolo di *sconti condizionati*, ad esempio nel caso in cui il compratore decida di rinunciare al pagamento dilazionato;
- la concessione di *abbuoni per differenze qualitative e/o quantitative* tra merce ordinata e merce consegnata;
- la presenza di *errori di calcolo* nella fattura.

Anche in questi casi viene emessa una *nota di variazione*, che è denominata **nota di accredito**. Tuttavia, la normativa fiscale sull'Iva lascia al venditore la facoltà di decidere *se operare o meno* la variazione dell'Iva (art. 26 D.p.r. 633/1972). Egli, quindi, può emettere la nota di accredito:

- con *variazione Iva*;
- senza *variazione Iva*.

Occorre specificare che è possibile emettere **note di variazione semplificate** (in aumento e in diminuzione) riportando solamente la partita Iva o il codice fiscale, purché ci sia il riferimento alla fattura oggetto di rettifica e agli elementi da modificare.



Si effettua la variazione in diminuzione se l'importo della fattura è maggiore di quello dovuto

Dalla teoria alla realtà operativa

Nota di accredito con variazione Iva

L'impresa all'ingrosso Morriconi Snc ha venduto al ristorante "Il Pergolato" 150 confezioni di pasta da kg 2 al prezzo di € 0,60 l'una + Iva 10% e il 28/1/20.. ha emesso fattura immediata n. 20.

Il successivo 1° febbraio il ristorante restituisce 30 pacchi di pasta perché difformi dalla qualità ordinata.

Presentiamo la *nota di accredito con variazione Iva*.

ANTONIO MORRICONI snc		SPETT.	
Via G. Verdi, 54 - 00100 Roma P. IVA 15923740582		Ristorante Il Pergolato Via Boccea, 307 00167 Roma P. IVA 01342259439	
Nota di variazione n. 23	DATA 1 febbraio 20..	RIF. FATTURA N. 20 del 28 gennaio 20..	
QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
30	Vs. restituzione di confezioni di pasta da 2 kg ciascuna per difformità dalla qualità ordinata	€ 0,60	€ 18,00
BASE IMPONIBILE € 18,00		IVA 10% € 1,80	TOTALE VS. CREDITO € 19,80

Laboratorio
Excel

I documenti nel commercio al dettaglio

Esistono alcune categorie di operatori che **non** hanno l'obbligo di emettere la fattura a meno che il cliente non ne faccia esplicita richiesta.

Sono i *commercianti al dettaglio* e tutti coloro che la normativa definisce "soggetti che cedono beni o prestano servizi in locali aperti al pubblico". Questa definizione comprende una grande varietà di operatori: ristoratori e gestori di bar, parrucchieri ed estetisti, e gli artigiani in genere (elettricisti, pellicciai, orafi, ecc.).

Questi operatori non devono emettere la fattura ma sono obbligati all'emissione di **scontrini** o **ricevute fiscali** in modo da documentare le operazioni impedendo loro di sottrarsi in tutto o in parte all'accertamento del reddito e, quindi, all'obbligo di pagare le imposte (*evasione fiscale*).

Lo scontrino fiscale

* I commercianti al dettaglio emettono lo **scontrino fiscale**. L'emissione dello scontrino avviene per mezzo dei cosiddetti **misuratori fiscali** (registratori di cassa, bilance elettroniche munite di stampante, ecc.), che conservano in memoria le operazioni effettuate consentendone il controllo ai fini fiscali.

Il misuratore fiscale permette di stampare uno **scontrino riepilogativo giornaliero** che aumenta le possibilità di controllo, riepilogando il totale dei corrispettivi del giorno (incassi).

Occorre sottolineare che le imprese che operano nel settore della **grande distribuzione commerciale** (esercizi commerciali di media e grande struttura di vendita, ovvero aventi una superficie superiore a 150 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) **non** hanno l'obbligo di emettere lo scontrino fiscale se trasmettono, in *via telematica*, all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. In ogni caso, resta l'obbligo di emissione della fattura su richiesta esplicita del cliente.

I misuratori fiscali immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008 consentono, inoltre, la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri a cui sono obbligati i commercianti al minuto; è in corso di definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate l'eventuale esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale per i commercianti che si doteranno dei nuovi misuratori fiscali.

Lo scontrino fiscale deve contenere i seguenti elementi:

nome, indirizzo e numero di partita Iva dell'emittente	FOD SRL FOTO OTTICA DISTRIBUZIONE VIA PADOVA 175 20127 MILANO PARTITA IVA 02301830150 TEL 02 27209152	
	LENTI A CONTATTO SUBTOTALE TOTALE € CONTANTE	EURO 90,00 90,00 90,00
la data di emissione e il numero progressivo	#51981 REG. 001 OP. 1 14-09-20.. 16:33 SCONTR. FISC. 51 /MF TV 45266532	i corrispettivi dei beni o servizi venduti, cioè i relativi importi l'ammontare complessivo dell'operazione il logotipo fiscale, ovvero la sigla MF (misuratore fiscale), e il numero di matricola attribuito all'apparecchio, rilevante per l'individuazione ai fini fiscali

La ricevuta fiscale

8

unità d

* La **ricevuta fiscale** deve essere emessa in *duplice esemplare*, utilizzando un apposito bollettario (stampato da tipografie autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze): un esemplare (*figlia*) viene rilasciato al cliente, mentre l'altro (*madre*) resta all'emittente, che deve conservarlo *almeno dieci anni*.

* Per le ricevute fiscali si utilizza un apposito bollettario

 ABBADESSE RISTORANTE via degli Assereto, 19 (via Oldofredi angolo Abbadesse) 20124 Milano - tel. 02.683367		FINGEST MILANO LE VIGNE A DELLA LUNA S.R.L. Via degli Assereto, 19 20124 Milano Partita IVA 05396060963																									
RICEVUTA FISCALE N. 5203 B 12-10-20.. 20:56 B #71081 REG. 7 DP. 1																											
RICEVUTA FISCALE ☐ FATTURA - RICEVUTA FISCALE ☐ FATTURA - FATTURA (LEGGE 30 DICEMBRE 91 N. 413)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>q.tà</th> <th>descrizione</th> <th>importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>COPERTI</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SECONDO</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>DESSERT</td> <td>21,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ACQUA</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LICORE</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>VINO BEVANDE</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALE D</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>		q.tà	descrizione	importo	5	COPERTI	15,00	5	SECONDO	90,00	1	DESSERT	21,00	1	ACQUA	9,00	1	LICORE	3,00	1	VINO BEVANDE	12,00	TOTALE D		150,00
q.tà	descrizione	importo																									
5	COPERTI	15,00																									
5	SECONDO	90,00																									
1	DESSERT	21,00																									
1	ACQUA	9,00																									
1	LICORE	3,00																									
1	VINO BEVANDE	12,00																									
TOTALE D		150,00																									
ALIQUOTA XAAA /20.. IVA IMPONIBILE E 27123 IMPOSTA		CORRISPETTIVO PAGATO CORRISPETT. NON PAGATO TOTALE DOCUMENTO																									
DATA _____ N. ATTRIBUITO _____ TAVOLO N. _____																											

La ricevuta fiscale deve contenere:

- A** denominazione della ditta, ubicazione dell'esercizio, domicilio fiscale, numero di partita Iva dell'emittente;
- B** il numero progressivo per anno solare e la data di emissione;
- C** la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi ceduti;
- D** l'importo comprensivo di Iva (corrispettivo), segnalando eventualmente la parte non ancora riscossa (corrispettivo non pagato);
- E** il numero attribuito dalla tipografia autorizzata che ha stampato il bollettario.

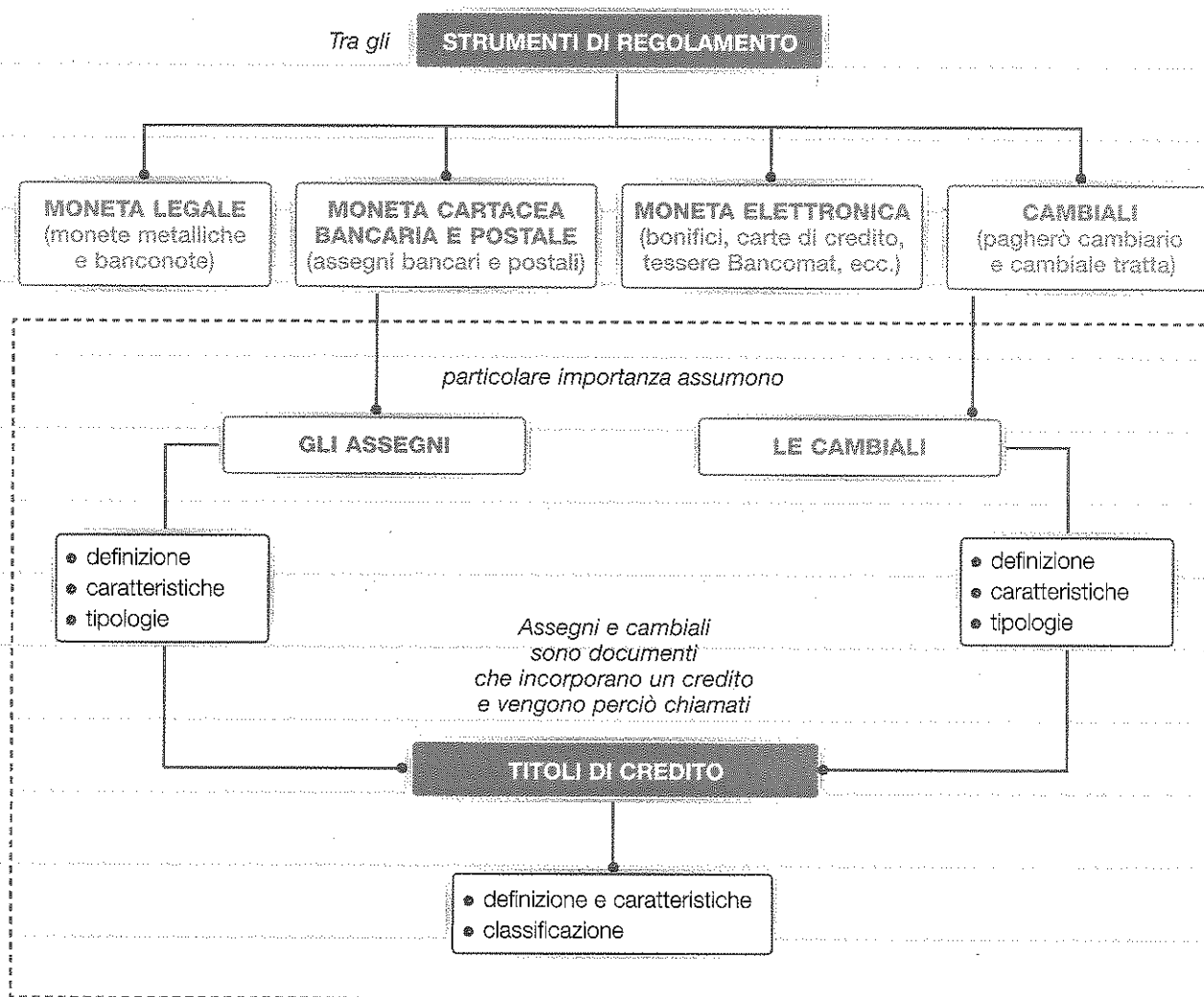
Il cliente può avere necessità di richiedere la fattura; in questa ipotesi il cedente può emettere una **fattura/ricevuta fiscale**.

Quest'ultima può essere utilizzata, appunto, come *fattura* o come *ricevuta fiscale*; qualora venga utilizzata come fattura, deve contenere gli elementi previsti per la ricevuta fiscale, nonché:

- i dati identificativi del cliente;
- la partita Iva del cliente;
- la suddivisione del *corrispettivo globale* tra l'*ammontare dell'imponibile* e quello dell'*imposta* e l'*aliquota Iva applicata*.

Gli strumenti di regolamento: i titoli di credito

unità
f



Sento spesso parlare
di assegni, cambiali,
carte di credito: ma cosa sono
esattamente?
Posso utilizzarli anch'io?
Dai, scopriamolo insieme!



Videotutorial

Assegno bancario

Vuoi seguire l'esercitazione
svolta passo passo da un insegnante?
Guarda il videotutorial!

Gli strumenti di regolamento: tipologie e caratteristiche generali

Gli strumenti di pagamento

Lo svolgimento dell'attività economica è caratterizzato da numerosi scambi in cui i soggetti ricevono beni e servizi in cambio di *moneta*, che costituisce, quindi, lo strumento di pagamento.

* Il termine **moneta** esprime l'insieme dei mezzi di pagamento.

Inizialmente si trattava soltanto di *monete metalliche* (oro, argento, bronzo, ecc.); in seguito, con il moltiplicarsi degli scambi, si è passati a mezzi più agevoli e moderni, sino ad arrivare ai nostri giorni caratterizzati dall'utilizzo di forme di pagamento basate sull'impiego della telematica. Gli strumenti di pagamento possono oggi essere sinteticamente classificati come segue:

- **moneta legale**, costituita dalle *monete metalliche* e dalle *banconote*;
- **moneta cartacea bancaria e postale**, costituita dagli *assegni*;
- **moneta elettronica**, costituita da un insieme di strumenti basati sul trasferimento elettronico di fondi (*giroconti*, *bonifici*, *vaglia postali*, *carte di credito*, *tessere Bancomat*, *Postamat*, ecc.).

* La scelta dello strumento di pagamento più idoneo dipende da una serie di fattori, tra cui:

- la *distanza* tra creditore e debitore;
- l'*entità della somma* da pagare;
- la *disponibilità di mezzi monetari* da parte del debitore;
- il grado di *affidabilità* del debitore.

Ad esempio, nel commercio al minuto gli strumenti più utilizzati sono la *moneta legale*, gli *assegni*, le *carte di credito* e le *tessere Bancomat*, in quanto sussiste un rapporto diretto tra i contraenti e le somme da pagare non sono ingenti.

In altri casi (commercio all'ingrosso, commercio internazionale, ecc.), la presenza di alcuni fattori, tra cui ad esempio la *distanza* tra i contraenti, i *rischi* inerenti alla solvibilità del compratore, l'*ammontare notevole* delle somme da pagare di cui il debitore non sempre dispone, richiede l'*utilizzo* di altri strumenti di pagamento (*giroconti* e *bonifici*, *Ri.Ba.*, *cambiali*, ecc.) e l'intervento di *intermediari finanziari*, tra i quali le banche, che svolgono un ruolo fondamentale.

I titoli di credito: definizione e caratteristiche

* Tra gli strumenti di pagamento, particolare importanza rivestono gli *assegni* e le *cambiali*; appartengono alla categoria dei *titoli di credito*, che sono documenti sottoposti a una particolare disciplina giuridica.

I **titoli di credito** sono documenti che incorporano un **diritto di credito**, che può essere esercitato da chi è legittimamente in possesso dei titoli stessi.

La definizione evidenzia che i titoli di credito sono *documenti*, nel senso che sono costituiti da un *modulo prestampato* in cui nella maggior parte dei casi si devono inserire vari elementi; ad esempio: *assegni*, *importo*, *luogo* e *data* di emissione, ecc.

* I **titoli di credito** presentano le seguenti fondamentali caratteristiche:

- **incorporazione di un diritto di credito**: è possibile far valere questo diritto solo con la presentazione del documento. Così, un assegno può essere incassato presso la banca verso la sua presentazione;
- **letteralità**: il diritto di credito deriva da ciò che risulta scritto sul documento. Se l'importo scritto su un assegno è di € 200, il beneficiario ha il diritto a incassare tale importo; l'ipotesi di *regolare trasferimento* del titolo, che avviene rispettando le formalità, non modifica il diritto del nuovo beneficiario acquisisce un diritto di credito di € 200.

* Gli strumenti di pagamento sono di diverso tipo

* La scelta tra i diversi strumenti di pagamento dipende da una serie di fattori

* Assegni e cambiali sono titoli che incorporano un credito

* Incorporazione di un diritto di credito, letteralità e autonomia sono caratteristiche



Le principali classificazioni dei titoli di credito

* In base al **contenuto** i titoli di credito si suddividono in:

- titoli di credito in senso stretto (propriamente detti);
- titoli di massa o valori mobiliari;
- titoli rappresentativi di merci.

I **titoli di credito in senso stretto** (propriamente detti) danno diritto al possessore di riscuotere l'importo indicato sul titolo alla scadenza prefissata; sono costituiti dagli *assegni* e dalle *cambiali*.

I **titoli di massa** o **valori mobiliari** sono costituiti da *azioni*, *obbligazioni* e *titoli di Stato* e attribuiscono al possessore diversi diritti.

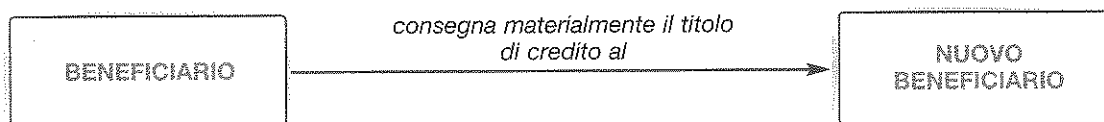
I **titoli rappresentativi di merci** danno diritto al possessore di ritirare merci che sono depositate presso magazzini generali (*fede di deposito*) o sono in viaggio tramite vettori (*polizza di carico* rilasciata nei trasporti marittimi).

* I titoli di credito possono essere classificati in base al loro contenuto o alle modalità della loro circolazione

In base alle **modalità di circolazione** i titoli di credito si suddividono in:

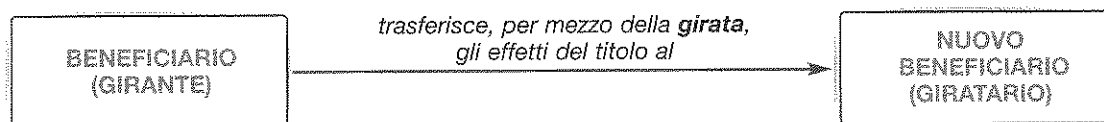
- titoli al portatore;
- titoli all'ordine;
- titoli nominativi.

I **titoli al portatore** si trasferiscono con la semplice **consegna** del titolo; il nuovo possessore, quindi, può pretendere l'esercizio del diritto incorporato nel titolo. Ne costituiscono esempi le *banconote*, i *titoli di Stato* e gran parte delle *obbligazioni*.

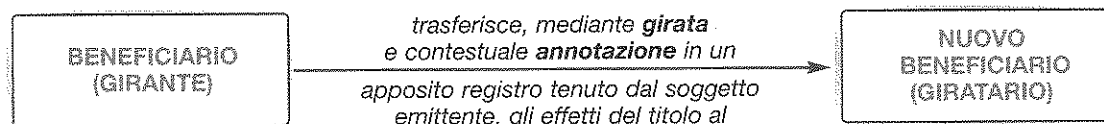


I **titoli all'ordine** contengono l'indicazione specifica del nominativo del beneficiario del diritto e si trasferiscono mediante la **girata**, ovvero l'atto con il quale quest'ultimo soggetto, denominato **girante**, trasferisce gli effetti del titolo a un altro soggetto, denominato **giratario**.

Gli *assegni* e le *cambiali* sono classici esempi di titoli all'ordine.



I **titoli nominativi** si trasferiscono indicando il nome del nuovo beneficiario sia sul titolo sia in un apposito registro tenuto dal soggetto emittente (*duplice annotazione*). Le *azioni* sono il classico esempio di titoli di credito nominativi, pur esistendo alcune eccezioni relative a determinate tipologie.



L'assegno bancario: caratteristiche e contenuto



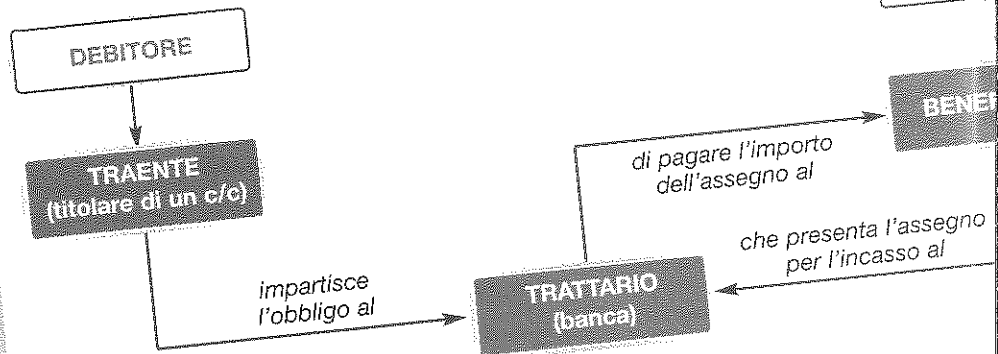
L'assegno bancario

L'assegno bancario è un titolo di credito con il quale un soggetto (**traente**), titolare di un conto di conto corrente bancario, impartisce alla banca (**trattario**) l'ordine di pagare a vista una determinata somma di denaro a favore di un altro soggetto (**beneficiario**) o di se stesso.

* Nell'assegno bancario intervengono dunque i seguenti soggetti:

- il **traente**, ovvero il titolare di un contratto di conto corrente bancario; l'emissione del assegno richiede l'autorizzazione della banca, generalmente accordata al momento dell'apertura del conto, dietro deposito della firma;
- il **trattario**, cioè la banca che riceve l'ordine di pagare;
- il **beneficiario**, ovvero colui al quale la banca deve pagare la somma indicata nell'assegno.

* Nell'assegno bancario intervengono tre soggetti: traente, trattario, beneficiario



* L'emissione dell'assegno bancario richiede la titolarità di un conto corrente, l'autorizzazione della banca e la disponibilità di fondi

* L'emissione di un assegno bancario è possibile solo nell'ipotesi di presenza contemporanea dei presupposti:

- la **titolarità** di un conto corrente bancario;
- l'**autorizzazione** a emettere assegni;
- la **disponibilità di fondi** nel conto corrente (o la possibilità concessa preventivamente dalla banca di emettere assegni per importi superiori a quelli depositati).

Rimandiamo l'analisi e il funzionamento dei c/c di corrispondenza all'approfondimento.

Le caratteristiche e il contenuto dell'assegno bancario

* Oltre alla **letteralità** e all'**autonomia**, esaminate nella precedente lezione, l'assegno bancario, in quanto titolo di credito, presenta le seguenti caratteristiche:

- **formalità**: il titolo deve essere redatto secondo una particolare forma prevista dalla legge;
- **astrattezza**: nel documento non figura la causa per la quale è stato emesso. Esempio: ditta Rovelli acquista delle merci dal fornitore Guidi e paga mediante un assegno. Il titolo non compare la causa, cioè il rapporto giuridico sottostante (compraventa) tra ditta Rovelli e il fornitore Guidi per il quale l'assegno è stato emesso, ma solo l'importo della somma dovuta;
- **esecutività**: in caso di mancato pagamento, il possessore può esercitare direttamente le azioni legali (azioni esecutive) che consentono di recuperare il suo credito molto velocemente rispetto a quanto potrebbe fare se fosse il beneficiario di un credito non rappresentato da un titolo di credito con questa caratteristica.

Per comprendere meglio quest'ultima caratteristica, facciamo un esempio ipotizziamo che il signor Rossi abbia un credito nei confronti del signor Neri e sia beneficiario di un assegno rilasciato dal signor Rossi. Il signor Rossi può recuperare il credito eventualmente non pagato da Neri solo dopo una sentenza in giudicato (cioè non più appellabile), con la quale il giudice riconosce l'esistenza del credito.

* Formalità, astrattezza ed esecutività sono altre caratteristiche dell'assegno bancario

L'assegno bancario è composto di due parti denominate madre e figlia.

La **figlia** è l'assegno vero e proprio che viene messo in circolazione.

- la *denominazione di assegno bancario*;
- l'*ordine incondizionato* di pagare una determinata somma indicata nell'assegno in *cifre* e in *lettere*;
- il *nome del trattario*, ovvero della banca presso cui il traente è titolare del conto corrente;
- il *luogo di pagamento*, ovvero l'indirizzo della filiale dove il traente è correntista;
- il *luogo e la data di emissione*; la data scritta sul titolo non può essere successiva al giorno di emissione del titolo. In questi casi si è in presenza di assegni **postdatati**, ritenuti *irregolari* dal nostro ordinamento giuridico; la legge, comunque, ammette quattro giorni di postdatazione nell'ipotesi di assegni fuori piazza;
- la *firma del traente*.

- il numero dell'assegno;
- il numero di conto corrente del traente;
- una serie di cifre prestampate con inchiostro magnetico, leggibili anche con lettori ottici, che indicano il numero dell'assegno, il codice Abi (Associazione Bancaria Italiana) attribuito alla banca e il numero identificativo della filiale del correntista denominato codice Cab (Codice di avviamento bancario).

* Per essere valido l'assegno deve possedere obbligatoriamente alcuni requisiti



Dalla teoria alla realtà operativa

Come si presenta l'assegno bancario nelle due parti di cui si compone?

si presenta l'assegno bancario vero e proprio

banca trattaria	ordine di pagare	denominazione di assegno bancario	luogo e data di emissione	importo in lettere	numero dell'assegno
BNL Gruppo BNP PARIBAS assegno numero <u>2135 193 783-08</u> emesso il <u>21/10/20..</u> a favore di <u>Francesca Belloni</u> causale _____ saldo precedente <u>10 000,00</u> importo assegno <u>234,56</u> saldo attuale <u>9 765,44</u>	BNL Gruppo BNP PARIBAS BNL SpA - ITALIA - IT 6396 SPORTELLI DI VIA S. VIOLE 15 ROMA ABI 7005-8 CAB 03385-0 C/C	Roma A vista pagare per questo assegno bancario	<u>21/10/20..</u> euro <u>2135 193 783-08</u> euro	<u>Duecentotrentaquattro/56</u> <u>Francesca Belloni</u>	<u>234,56</u> firma <u>Mario Daschi</u>

luogo di pagamento cifre prestampate con inchiostro magnetico numero di conto corrente beneficiario firma del traente

L'assegno bancario: modalità di trasferimento

* L'assegno bancario si trasferisce mediante girata (o, se è al portatore, mediante la consegna del titolo)

* La girata può essere propria (in pieno o in bianco) o impropria

* La clausola di non trasferibilità limita il trasferimento dell'assegno bancario

Le modalità di trasferimento dell'assegno bancario

* L'assegno bancario, essendo un titolo di credito all'ordine, si trasferisce attraverso la girata. Può però essere **al portatore** e, in questo caso, può essere trasferito con la semplice consegna del titolo.

La **girata**, inserita sul retro dell'assegno, è un atto mediante il quale il beneficiario (**girante**) impartisce alla banca trattaria l'ordine di pagare l'assegno a un altro soggetto (**giratario**).

* La **girata** può essere:

- **propria**: si effettua per trasferire la proprietà dell'assegno al giratario;
- **impropria**: si utilizza per attribuire *alcuni diritti* al giratario, ma non per il trasferimento della proprietà. Un esempio è costituito dalla *girata per l'incasso*, che si ha quando il beneficiario gira l'assegno alla banca non per trasferirlo, ma per incaricarla della relativa riscossione.

La **girata propria**, a sua volta, può essere:

- **in pieno**: si ha quando il girante inserisce nella parte posteriore dell'assegno l'indicazione del giratario con la formula "Per me pagate al sig." seguita dalla data e dalla firma;
- **in bianco**: consiste semplicemente nell'inserimento della firma del girante nella parte posteriore dell'assegno; in tal caso l'assegno diviene un titolo **al portatore** e, quindi, può essere trasferito con la sola consegna.

* La circolazione dell'assegno bancario può essere limitata con l'inserimento della **clausola "non trasferibile"** da parte del traente o del girante sulla parte anteriore o posteriore del titolo.

Se tale clausola è **apposta dal traente**, l'assegno può essere incassato solo dal **beneficiario** o dalla **banca** a cui quest'ultimo lo ha girato per l'incasso e, quindi, non può circolare.

Se è stata **inserita da un girante**, l'assegno **non può** subire altri trasferimenti e può essere incassato solo dal **giratario** o dalla **banca** a cui questi lo ha girato per l'incasso.

La normativa sulla circolazione degli assegni prevede alcune **limitazioni** volte a contrastare il fenomeno del **riciclaggio di denaro**. In particolare:

- i moduli di assegni bancari sono rilasciati dalle banche già muniti della **clausola "non trasferibile"**. Tuttavia, il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari a circolazione libera, ovvero *senza* l'apposizione di tale **clausola**, ma in tal caso è tenuto al pagamento di un'imposta di bollo di € 1,50 per assegno;
- gli **assegni a circolazione libera** non possono avere un importo superiore a € 1.000;
- gli assegni di importo superiore a € 1.000 devono obbligatoriamente contenere la **clausola "non trasferibile"** e devono recare il **nome** o la **ragione sociale** del **beneficiario**.

ASSEGNI BANCARI

Importo inferiore a € 1.000

- devono essere richiesti per iscritto
- sono soggetti a imposta di bollo di € 1,50
- possono essere trasferiti con la girata

Importo uguale o superiore a € 1.000

- devono contenere la clausola "non trasferibile", ovvero non sono trasferibili
- devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario

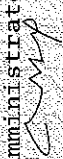


Dalla teoria alla realtà operativa

Il 27/12 la signora Carlotta Pascucci di Roma emette un assegno bancario di € 420,38 sulla Banca di Credito Cooperativo di Roma a favore della FIDEX Srl di Pesaro. Il giorno seguente l'assegno viene girato in pieno al signor Piero Ambruzzi di Ancona che, a sua volta, lo gira in bianco al signor Paolo Borghi di Macerata. Il 30/12 l'assegno viene presentato alla Banca Popolare di Ancona per l'incasso.

Come si presentano la parte anteriore e quella posteriore dell'assegno?

	Roma	Li	27/12/20	Euro	420	38
	Banca di Credito Cooperativo di Roma - Società Cooperativa Gruppo Cassa Rurale ed Artigiana di Roma AGENZIA N. 26 - EUR - TORRINO - VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13/C (RM) - ITALIA (IT)					
1014777270 00 A vista pagate per questo assegno bancario euro Quattrocentoventi/38						
all'ordine FIDEX Srl						
C/C n. 1487 Carlotta Pascucci						
NUMERO ASSEGNO CODICE BANCA CAS 1014777270 8327032264						

Per me pagate al sig. Piero Ambruzzi Pesaro, 28/12/20. FIDEX Srl	L'amministratore 	Piero Ambruzzi	Per me pagate per l'incasso alla Banca Popolare di Ancona Macerata, 30/12/20. Paolo Borghi
---	---	----------------	--

L'assegno bancario: il pagamento

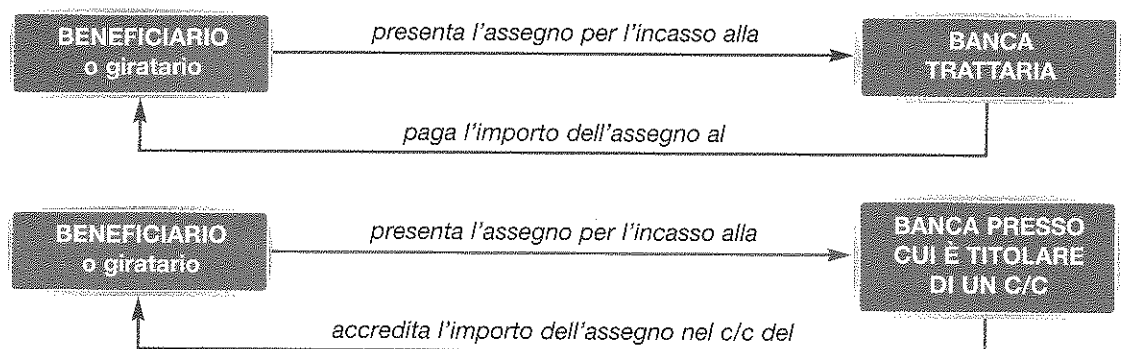


L'incasso dell'assegno bancario

* L'assegno bancario è un titolo di credito a vista, deve cioè essere pagato dalla banca nel momento in cui il soggetto che ne ha diritto (beneficiario o giratario) lo presenta per l'incasso.

L'operazione può avvenire tramite:

- *presentazione* dell'assegno presso lo sportello della banca trattaria: quest'ultima, controllata l'esistenza e la regolarità dei requisiti essenziali e la disponibilità di fondi, ne paga l'importo;
- *girata per l'incasso*: il beneficiario dà l'incarico alla banca, presso la quale è titolare di un conto corrente, di incassare l'assegno; la banca lo accredita nel suo conto corrente con la clausola "salvo buon fine".



* L'assegno bancario può essere incassato presso la banca trattaria o girato per l'incasso presso la propria banca

* L'assegno a vuoto non viene pagato dalla banca trattaria

* Se la presentazione per l'incasso avviene oltre i termini previsti, si perde il diritto, nel caso di assegno a vuoto, di esercitare l'azione esecutiva

* Qualora nel conto corrente del traente non siano presenti i fondi necessari a coprire l'ammontare dell'assegno (ci troviamo in questi casi in presenza di un **assegno a vuoto**), la banca non effettua il pagamento, a meno che non esista un accordo preventivo riguardante la possibilità di emettere assegni per importi superiori a quelli depositati.

* La **presentazione per l'incasso** deve avvenire entro un certo termine dalla data di emissione dell'assegno, diverso a seconda che il titolo sia pagabile *su piazza* (cioè presentato all'incasso in una banca situata nello stesso Comune in cui è stato emesso) o *fuori piazza* (la banca di presentazione si trova in un Comune diverso da quello di emissione):

- l'assegno **su piazza** va presentato entro **8 giorni** dall'emissione;
- l'assegno **fuori piazza** va presentato entro **15 giorni** dall'emissione.

Il diritto di incassare l'assegno *permane anche dopo la scadenza dei suddetti termini* ma, nell'ipotesi di **assegno a vuoto**, il beneficiario **perde il diritto di esercitare l'azione esecutiva** sul titolare del conto.

Supponiamo, ad esempio, che il 31 ottobre il signor Rossi, beneficiario di un assegno emesso il 21 ottobre su piazza, presenti il titolo alla banca trattaria per incassarlo; se nel conto corrente del traente sono presenti i fondi disponibili, la banca paga l'importo dell'assegno, ma se questo è a vuoto, Rossi non può più esercitare l'azione esecutiva essendo trascorsi più di 8 giorni dall'emissione.

Limitazioni all'incasso degli assegni bancari

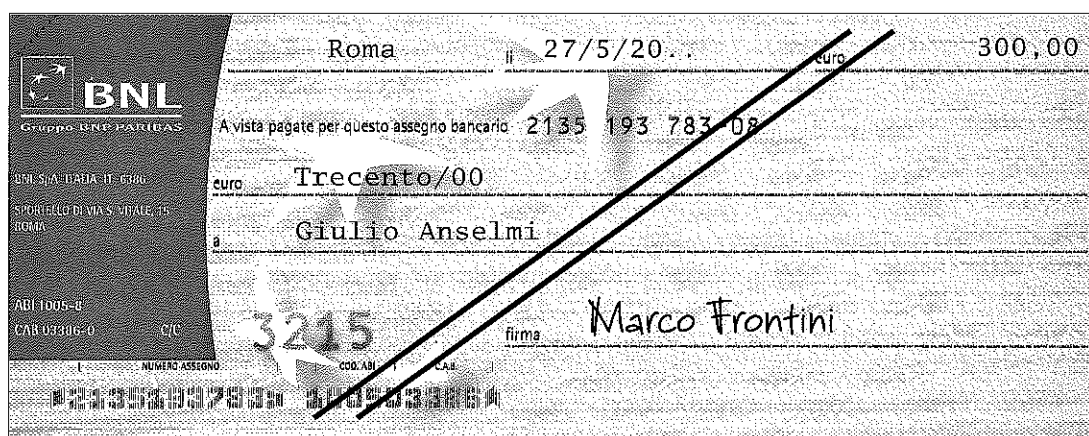
* In alcuni casi il beneficiario può apporre delle **clausole** che limitano le modalità di incasso dell'assegno bancario.

Ciò si attua con:

- la **clausola "da accreditare"**: l'assegno non può essere riscosso in contanti, ma solo con *accredito sul conto corrente bancario* di chi lo presenta per l'incasso;
- la **sbarratura**: consiste nell'apporre due righe parallele trasversali sulla parte anteriore dell'assegno.

* Si possono limitare le modalità di incasso dell'assegno

gno; la sbarratura è **speciale** se tra le due righe viene riportato il nome della banca presso cui l'assegno deve essere incassato, mentre è **generale** se tra le due righe non si indica nulla e, quindi, l'assegno può essere incassato solo da un cliente della banca trattaria o da un'altra banca qualsiasi.



Le azioni esecutive nell'ipotesi di assegni a vuoto

Il beneficiario o il giratario di un assegno a vuoto possono esercitare un'azione esecutiva (azione di regresso) nei confronti del traente e dei giranti.

Tale azione è esercitabile solo se il rifiuto del pagamento della banca è accertato mediante l'atto di protesto.

* Il protesto è l'atto solenne con il quale un pubblico ufficiale (ufficiale giudiziario, notaio, o segretario comunale nei Comuni ove i primi due non esistono) attesta il mancato pagamento dell'assegno.



Il protesto può essere elevato con **atto separato**, oppure scritto sull'assegno bancario o su un foglio di allungamento aggiunto al titolo; deve contenere, tra gli altri elementi, la *data*, il *nome* del richiedente, i *motivi* di rifiuto del pagamento dell'assegno indicati dal funzionario della banca (ad esempio: "assenza di fondi").

Il protesto deve essere iscritto nel **Registro informatico dei protesti** tenuto presso le Camere di commercio, con il quale vengono resi pubblici i *nominativi* dei soggetti che non hanno adempiuto gli obblighi derivanti dall'emissione di un assegno e, come vedremo successivamente, anche di una cambiale.

Tale **Registro** può essere consultato direttamente presso gli uffici delle Camere di commercio o, per via telematica, dai soggetti che possono accedere al sistema camerale (banche, studi notarili, ecc.). Il debitore inserito nel Registro può chiedere la **cancellazione** del proprio nome se paga entro 12 mesi dalla levata del protesto; se, invece, il pagamento avviene oltre 12 mesi, il debitore può chiedere l'**annotazione** dell'avvenuto pagamento sul Registro stesso.

* Le fasi che caratterizzano l'azione esecutiva sono le seguenti:

- l'ufficiale giudiziario notifica l'**atto di precetto** con il quale intima al debitore di pagare entro 10 giorni;
- nell'ipotesi di mancato pagamento nei 10 giorni, l'ufficiale giudiziario procede al **pignoramento**, ovvero sequestra i beni in possesso del debitore;
- se il debitore, trascorsi 10 giorni dal pignoramento, non fa fronte all'obbligazione assunta, i beni vengono **venduti all'asta** e il ricavato viene utilizzato per il recupero del credito.

L'emissione di assegni a vuoto è punita anche con **pene pecuniarie** e, nei casi più gravi, con **sanzioni amministrative accessorie**, quali, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività d'impresa o della libera professione.

* L'atto di protesto attesta il mancato pagamento dell'assegno

* L'azione esecutiva si articola in tre fasi

L'assegno circolare

L'assegno circolare

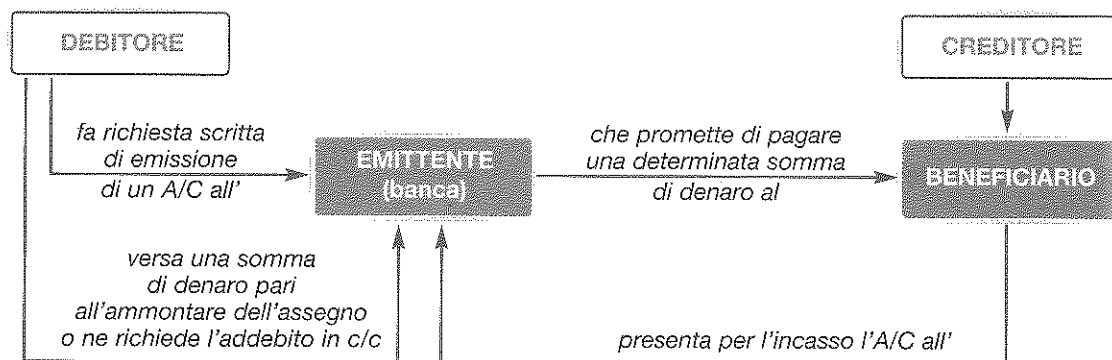
* L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine con il quale una banca (emittente) si impegna a pagare a vista una somma di denaro a favore di un determinato soggetto (beneficiario).

* Nell'assegno circolare compaiono due soggetti: la banca emittente e il beneficiario

I soggetti che intervengono nell'assegno circolare sono i seguenti:

- la **banca**, che può emettere assegni circolari solo previa *autorizzazione* della Banca d'Italia (che è l'organo di controllo e di vigilanza sul sistema creditizio italiano);
- il **beneficiario**, ovvero il soggetto indicato sul titolo, legittimato, quindi, a *incassare* l'assegno.

La banca rilascia l'assegno circolare su **richiesta scritta** presentata da un soggetto, non necessariamente titolare di un conto corrente; contemporaneamente, il richiedente deve versare una somma di denaro pari all'importo dell'assegno circolare. Se la richiesta di emissione dell'assegno circolare proviene da un correntista, la banca può prelevare l'ammontare delle somme direttamente dal suo conto corrente.



* Gli assegni circolari sono di sicuro buon fine

* Gli *assegni circolari*, quindi, sono emessi dalle banche solo dopo aver ricevuto un corrispondente quantitativo di denaro o dopo averne addebitato l'importo sul conto corrente (nell'ipotesi del correntista richiedente): ciò li rende di **sicuro buon fine** e, quindi, particolarmente graditi e utilizzati negli scambi commerciali, soprattutto quando è necessario il trasferimento di ingenti quantità di denaro (non facilmente trasportabili per motivi di sicurezza) e quando il creditore non ha piena fiducia nella controparte.

Le caratteristiche e il contenuto dell'assegno circolare

L'assegno circolare, oltre a *letteralità*, *autonomia*, *formalità*, *astrattezza* ed *esecutività*, presenta le seguenti caratteristiche:

- si trasferisce mediante **girata**, con le stesse modalità e limitazioni dell'assegno bancario;
- è obbligatoria la clausola **"non trasferibile"** se l'importo è superiore a € 1.000;
- deve essere presentato per il pagamento **entro 30 giorni** dalla data di emissione;
- è soggetto a un'**imposta di bollo** a carico della banca emittente.

* Anche l'assegno circolare ha una "madre" e una "figlia"

* L'assegno circolare è composto di due parti: la **madre** e la **figlia**.

La **madre** è costituita da un talloncino nel quale vengono riportati l'ammontare e il numero dell'assegno, la data di emissione e il nome del beneficiario.

La **figlia** è l'assegno vero e proprio che viene messo in circolazione.

Requisiti essenziali dell'assegno circolare sono:

- la *denominazione di assegno circolare*;
- la *promessa incondizionata* di pagare una determinata somma indicata nell'assegno in cifre e in lettere;
- il *nome del beneficiario*;
- il *luogo* e la *data* di emissione;
- la *firma del funzionario* della banca emittente.

Altri requisiti, non essenziali, sono:

- il *numero* dell'assegno;
- una *serie di cifre prestampate* con inchiostro magnetico, leggibili anche con lettori ottici;
- un *quadro di controllo* composto da cifre già prestampate che vengono perforate al momento dell'emissione dell'assegno.

Presentiamo le principali **differenze** tra gli *assegni bancari* e gli *assegni circolari*.

	ASSEGNO BANCARIO	ASSEGNO CIRCOLARE
Contenuto	Contiene un ordine di pagamento	Contiene una promessa di pagamento
Soggetto emittente	È emesso da un soggetto titolare di un c/o bancario	È emesso da una banca che ha ricevuto apposita autorizzazione dalla Banca d'Italia
Pagamento	Può essere scoperto (assegno a vuoto)	È di sicuro buon fine
Presentazione per l'incasso	Deve essere presentato entro 8 o 15 giorni dall'emissione a seconda che sia emesso su piazza o fuori piazza (limiti per poter esercitare l'azione esecutiva)	Deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di emissione
Luogo dell'incasso	È riscuotibile presso lo sportello bancario dove è aperto il conto corrente del traente	È riscuotibile presso qualsiasi filiale della banca emittente



Dalla teoria alla realtà operativa

Il 18/1 il signor Carlo Frassi di Milano richiede all'agenzia n. 14 del Monte dei Paschi di Siena l'emissione di un assegno circolare di € 20,00 a favore della signora Laura Caratini.

Presentiamo la madre e la figlia dell'assegno.

promessa incondizionata di pagare importo in lettere importo in cifre

numero dell'assegno banca emittente

quadro di controllo luogo e data di emissione nome del beneficiario denominazione di assegno circolare firma del funzionario della banca emittente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - MEMORANDUM PER IL CLIENTE ASSEGNO N. 701 6027855659-07
FILIALE DI MILANO AG. 14 EMISSIONE DEL 18.01.20.. EURO 20,00
A FAVORE CARATINI LAURA

il MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

701 6027855659-07

pagherà a vista per questo assegno circolare

euro VENTI/00***

a CARATINI LAURA

18 GEN. 20..

MILANO AG. 14

Vale fino a

MILANO AG. 14

euro 20,00

NON TRASFERIBILE

EURO 500

6027855659 1030142504 999999999

La cambiale: il pagherò cambiario

La cambiale

* La cambiale è un titolo di credito all'ordine che contiene l'obbligo di pagare (pagherò) o far pagare (tratta) una determinata somma di denaro a una certa scadenza e nel luogo indicato.

Esistono due tipologie di cambiali:

- il **pagherò cambiario**, che contiene una *promessa incondizionata* di pagamento;
- la **cambiale tratta**, che contiene un *ordine incondizionato* di pagamento.

La promessa e l'ordine di pagamento sono **incondizionati**, nel senso che non possono essere sottoposti ad alcuna condizione (ad esempio, "pagherò solo al beneficiario e non a eventuali giranti"); in caso contrario, il titolo non vale più come cambiale, ovvero perde il requisito dell'*esecutività*. La cambiale presenta le stesse caratteristiche che abbiamo esaminato a proposito dell'assegno; è, infatti, un titolo di credito *letterale, autonomo, formale, astratto ed esecutivo*.

La cambiale è disciplinata:

- dal R.d. (regio decreto) 14 dicembre 1933, n. 1669 denominato anche legge cambiaria;
- dalla normativa generale sui titoli di credito (artt. 1992-2027 c.c.).

Il pagherò cambiario

* Il pagherò cambiario è un titolo di credito con il quale un soggetto (emittente) promette incondizionatamente di pagare una determinata somma di denaro a un altro soggetto (beneficiario) alla scadenza e nel luogo indicati.

In un pagherò cambiario, quindi, intervengono i seguenti soggetti:

- l'**emittente**, ovvero il *debitore* che, con l'emissione del titolo, promette, cioè assume l'obbligo, di pagare alla scadenza e nel luogo indicati;
- il **beneficiario**, ovvero il *creditore* al quale l'emittente deve pagare la somma di denaro indicata nel pagherò.

I requisiti del pagherò

* Il pagherò è un titolo di credito *formale*, che, in quanto tale, deve contenere i seguenti **requisiti essenziali** (*obbligatori*), in mancanza dei quali non ha validità di titolo cambiario:

- la *promessa incondizionata* di pagare una determinata somma di denaro che, come per gli assegni, deve essere scritta in cifre e in lettere;
- il *luogo* e la *data di emissione*;
- la *denominazione di cambiale*;
- il *nome del beneficiario*;
- le *generalità dell'emittente*, ovvero, se si tratta di una persona fisica o di un'impresa individuale, occorre indicare, oltre al nome e cognome, anche luogo, data di nascita e indirizzo o, in alternativa, il codice fiscale; se si tratta di una società, la denominazione completa, l'indirizzo e il codice fiscale che, in genere, corrisponde alla partita Iva;
- la *sottoscrizione del soggetto emittente*.

La legge cambiaria indica altri **requisiti, non essenziali** (*non obbligatori*), in mancanza dei quali, pertanto, il pagherò non perde la validità di titolo cambiario. Si tratta dei seguenti:

- il *luogo di pagamento*, che deve intendersi corrispondente al domicilio dell'emittente; occorre specificare che, nella maggior parte dei casi, il luogo di pagamento della cambiale è una banca (di solito quella presso cui il debitore è titolare di un conto corrente); si dice, infatti, che "la cambiale è domiciliata presso l'agenzia n. ... della banca ..." (**cambiale domiciliata**);

* Le cambiali contengono una promessa o un ordine di pagamento

* I soggetti del pagherò sono l'emittente e il beneficiario

* In mancanza dei requisiti essenziali il pagherò non vale come titolo cambiario

6

unità f

* Le cambiali sono soggette a un'imposta di bollo

• la **scadenza**, perché la cambiale, in sua assenza, si considera pagabile **"a vista"**, ovvero, come per l'assegno, al momento della presentazione.

* Un altro requisito, previsto dalla normativa fiscale, è il **bollo**, un'imposta generalmente pari al **12%** calcolata sull'importo del pagherò; fanno eccezione ad esempio il pagherò diretto (emesso a favore di aziende di credito), soggetto al bollo dell'**11%**, e le cambiali emesse in Italia ma pagabili all'estero, soggette al bollo del **9%**.

L'imposta di bollo viene assolta mediante l'apposizione, sul retro della cambiale, di *marche per cambiali* o mediante *contrassegno telematico* emesso in tempo reale da intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (ad esempio, i tabaccaia rivenditori di valori bollati).

L'importo dell'imposta di bollo deve essere arrotondato ai decimi di euro per eccesso o per difetto a seconda che nella parte frazionaria la seconda cifra decimale, opportunamente arrotondata, superi o meno i 5 centesimi.

Ad esempio, se l'importo del pagherò è di € 356, il 12% è pari a:

$$\frac{356 \times 12}{1.000} = 4,272 \text{ che si arrotonda a } \text{€ } 4,30$$

Occorre precisare che il **bollo non è un requisito essenziale**; la sua mancanza, quindi, non compromette la validità della cambiale; tuttavia, qualora il titolo ne sia sprovvisto o l'importo sia insufficiente, il pagherò **perde** il requisito dell'esecutività.



Dalla teoria alla realtà operativa

Il 3/11 la Taraffi Srl di Roma ha acquistato dalla Franci Sas di Modena una partita di merce dell'importo di € 4.083,30, pattuendo il pagamento dilazionato con l'emissione di un pagherò al 3/2, appoggiato presso l'agenzia n. 2 di Roma della UniCredit Banca.

Presentiamo il **pagherò cambiario**.

luogo e data di emissione	scadenza	promessa incondizionata di pagamento	importo in cifre	denominazione di cambiale
Roma, 3 novembre 20..	3 febbraio 20..	Euro	4.083,30	
Il sottoscritto la Franci Sas per questa cambiale al la Franci Sas la somma di Euro Quattromilaottantatre/30				
DEBITORE TARAFFI Srl P. IVA 05094330583 Via Prenestina 50 00145 ROMA RM		CREDITORE TARAFFI Srl L'AMMINISTRATORE Piero Borghi		
UNICREDIT Banca Agenzia 2 - Roma ROMA RM				

nome del beneficiario luogo di pagamento

generalità dell'emittente

importo in lettere

sottoscrizione del soggetto emittente



Sulla cambiale grava un'imposta di bollo di € 49 ($4.083,30 \times 12\% = \text{€ } 48,9996$ che si arrotonda a € 49) che viene assolta con l'apposizione, sul retro dell'effetto, della "marca cambiali" di € 49, emessa da un intermediario convenzionato.

La cambiale: la tratta



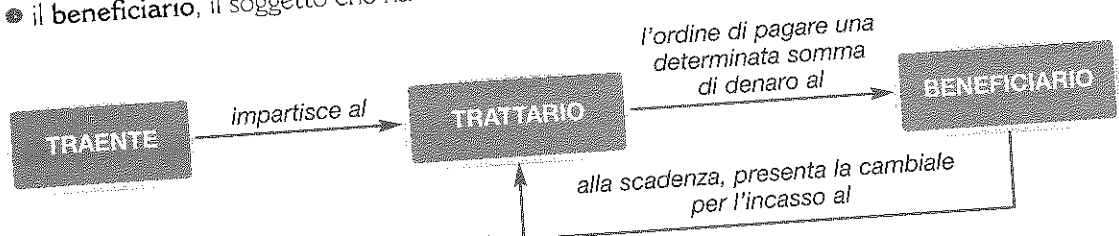
La cambiale tratta

La tratta è un titolo di credito con il quale un soggetto (**traente**) impartisce un ordine incondizionato a un altro soggetto (**trattario**) di pagare una determinata somma di denaro a un beneficiario o a favore proprio, alla scadenza e nel luogo indicati.

In una cambiale tratta possono intervenire tre o due soggetti.

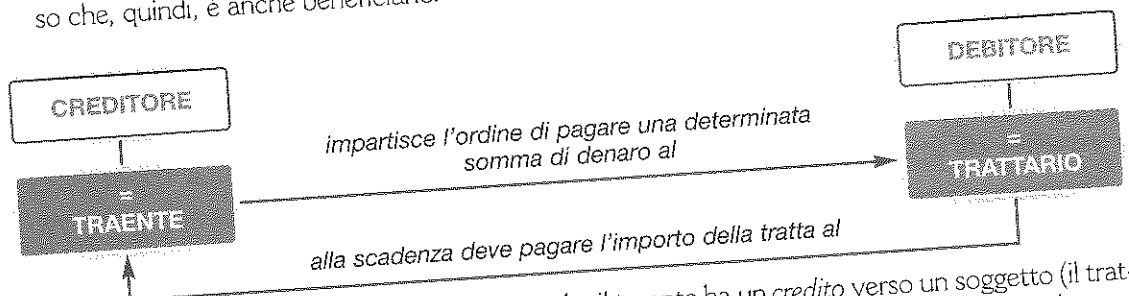
* Nella tratta a tre persone intervengono:

- il **traente**, ovvero il soggetto che emette il titolo e lo completa;
- il **trattario** (o *accettante*), ovvero il debitore che deve pagare la somma di denaro alla scadenza e nel luogo indicati nel titolo;
- il **beneficiario**, il soggetto che ha diritto a riscuotere la tratta.



* Nella tratta a due persone sono presenti:

- il **traente**, ovvero il soggetto che emette il titolo e lo completa;
- il **trattario** (o *accettante*), ovvero il debitore che deve pagare la somma di denaro al traente stesso che, quindi, è anche beneficiario.



La presenza di tre soggetti è originata dal fatto che il traente ha un *credito* verso un soggetto (il trattario) e, contemporaneamente, un *debito* verso un altro (beneficiario) di pari importo e con la stessa scadenza; quindi, anziché riscuotere il credito dal trattario e pagare il debito al beneficiario, dà ordine al trattario di pagare direttamente al beneficiario.

* Occorre sottolineare che il trattario diventa *obligato cambiario* solo in seguito a esplicita **accettazione**, che avviene con l'apposizione, nella parte anteriore della cambiale, della dicitura "per accettazione" o "accetto" con la relativa firma. In mancanza di accettazione e nell'ipotesi di successiva insolvenza del trattario, il beneficiario non può esercitare nei suoi confronti le azioni esecutive.

I requisiti della cambiale tratta

- * La cambiale tratta, come il pagherò, presenta alcuni **requisiti essenziali** (*obligatori*), in mancanza dei quali perde la natura di titolo cambiario:
- l'**ordine incondizionato** di pagare una determinata somma di denaro scritta in cifre e in lettere;
 - la **denominazione di cambiale**;
 - la **generalità del trattario**; se si tratta di una persona fisica o di un'impresa individuale, occorre indicare, oltre al nome e cognome, anche luogo, data di nascita e indirizzo o, in alternativa, il codice fiscale; se si tratta di una società, la denominazione completa, l'indirizzo e il codice fiscale che, in genere, corrisponde alla partita Iva;

unità f

- La legge cambiarla indica altri **requisiti, non essenziali** (*non obbligatori*), in mancanza dei quali, pertanto, la tratta non perde la validità di titolo cambiario. Si tratta di:

- **luogo di pagamento**, che deve intendersi come il domicilio del trattario; anche la cambiale tratta può essere domiciliata presso una banca;
- **scadenza**, in mancanza della quale la cambiale si considera pagabile **“a vista”**, ovvero al momento della presentazione.

✱ Anche la cambiale tratta è soggetta al **bollo del 12‰** calcolato sul suo ammontare; qualora il titolo ne sia sprovvisto o l'importo sia insufficiente, la tratta, come il pagherò, **perde il requisito dell'esecutività**.

* Le cambiali tratte
sono soggette
all'imposta
di bollo



Dalla teoria alla realtà operativa

Il 6/4 la Silvani Spa di Milano spicca tratta di € 4.500 a due mesi data sulla FAX Srl di Bologna che l'accetta il 7/4.

Presentiamo la cambiale tratta, domiciliata presso l'agenzia di Bologna della Banca Popolare di Milano, nelle seguenti ipotesi:

a) viene spiccata a favore del signor Marco Fulgenzi di Bergamo;

viene emessa a favore della Silvani Spa.

2. Tratta a tre persone

Diagram illustrating the components of a bill of exchange (cambiale) and their corresponding labels:

- scadenza** (due date)
- luogo e data di emissione** (place and date of issue)
- ordine incondizionato di pagamento** (unconditional order of payment)
- importo lettere** (amount in words)
- importo in cifre** (amount in figures)
- denominazione di cambiale** (denomination of bill)
- nome del beneficiario** (beneficiary's name)
- luogo di pagamento** (place of payment)
- generalità del trattario** (details of the drawee)
- sottoscrizione del traente** (signature of the drawer)
- firma di accettazione del trattario** (signature of acceptance of the drawee)

↳ Tratta a due persone



Milano, 6 aprile 20..

(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)

EURO 4.500,00

Al Due mesi data *herete* per questo cambiale

al l'ordine mio proprio *la somma*

di Euro Quattromila cinquecento/00

DEBITORE Per accettazione 7/04/20.. FAX Srl

MARCA CAMBIALI

Ministero delle Riforme
e delle Finanze

€ 54.00

cinquantaquattro/00

00017957 0000718 00000001
00278916 0000000 17 04 02
00278915 0000000 050000047516EE72
IDENTIFICATIVO: 01070266367197

0 1 07 026636 719 7



Banca Popolare
di Milano

Agenzia di Bologna

BOLOGNA BO

FAX Srl

P. IVA 05094330583

Via Emilia Ponente 315

40132 BOLOGNA BO

Carlo Bassi

La scadenza, la girata, l'avallo e il pagamento delle cambiali



Le diverse scadenze delle cambiali

- * La cambiale può avere i seguenti tipi di scadenza: a vista, a giorno fisso, a certo tempo data e a certo tempo vista.

* La scadenza delle cambiali può essere a vista, a giorno fisso, a certo tempo data, a certo tempo vista

Cambiale **a vista**: può essere presentata per il pagamento in qualsiasi momento **entro un anno** dal giorno di emissione; ad esempio, se una cambiale è stata emessa il 27 dicembre, il beneficiario può presentarla per il pagamento in qualsiasi momento fino al 27 dicembre dell'anno successivo.

Cambiale **a giorno fisso**: la data è specificatamente indicata (ad esempio: al 13 luglio).

Cambiale **a certo tempo data**: la scadenza si determina aggiungendo un certo numero di giorni o di mesi a partire dalla data di emissione; ad esempio, se una cambiale è stata emessa l'11 giugno con scadenza "a tre mesi data", significa che il beneficiario può presentarla per la riscossione dopo tre mesi, ovvero l'11 settembre.

Le tre tipologie di scadenza illustrate riguardano sia il **pagherò** cambiario sia la cambiale **tratta**. Quest'ultima può anche essere **a certo tempo vista** e la scadenza si determina aggiungendo un certo numero di giorni o di mesi a partire dalla data di accettazione; ad esempio, in una cambiale emessa il 27 maggio e accettata il 30 maggio, la scadenza a due mesi vista cade dopo due mesi dal 30 maggio, ovvero il 30 luglio.



La girata delle cambiali

- * Le cambiali, come gli assegni, sono titoli di credito all'ordine, trasferibili mediante girata.

* Le cambiali sono trasferibili mediante girata, che può essere propria o impropria

Anche per le cambiali, la girata può essere **propria** e **impropria**, a seconda che si effettui rispettivamente per trasferire la titolarità della cambiale o per attribuire al giratario altri diritti.

La **girata propria** può essere **in pieno** o **in bianco**.

Esempi di **girata impropria** sono:

- la **girata per l'incasso**, con la quale il beneficiario gira il titolo a un soggetto (quasi sempre una banca), affinché si occupi della riscossione;
- la **girata in garanzia**, con cui il beneficiario trasferisce in pegno la cambiale a un soggetto dal quale ha ottenuto un finanziamento; in caso di insolvenza del girante, il giratario può soddisfare il suo credito pretendendo il pagamento della cambiale; la girata per garanzia si effettua apponendo sulla parte posteriore della cambiale la dicitura "valuta in garanzia" e la **firma del girante**.

L'avallo cambiario

Il beneficiario che non ha piena fiducia riguardo la **solvibilità** del debitore può chiedere l'intervento di un altro soggetto, che garantisce il pagamento del titolo alla scadenza stabilita.

- * L'avallo è l'atto con il quale un soggetto garantisce il pagamento dell'importo totale della cambiale o di una sua parte, nell'ipotesi in cui l'obbligato principale non paghi.

* L'avallo è una garanzia di pagamento

Nell'operazione, quindi, intervengono due soggetti:

- l'**avallante**, ovvero il soggetto che garantisce il pagamento del titolo;
- l'**avallato**, costituito da *emittente* (nel *pagherò*), *trattario* (nella *tratta*) o eventuali *giranti*.

L'avallo si appone nella parte anteriore della cambiale con le parole "**per avallo**" o "**per garanzia**" e la firma dell'avallante. Tale soggetto assume gli **stessi obblighi** di coloro per i quali presta garanzia e, nell'ipotesi di un suo intervento, vanta successivamente un diritto di rivalsa nei confronti dell'avallato.

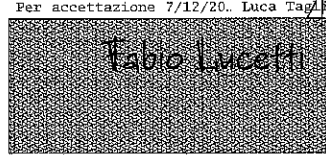


Dalla teoria alla realtà operativa

Il 6/12 il grossista Fabio Lucetti di Treviso spicca tratta di € 20.000 al 28/2 sul signor Luca Tagli di Venezia, che l'accetta il 7/12, a favore della signora Carla Marietti di Trieste; la tratta è avallata da Antonio Testi e domiciliata presso la Banca Antonveneta.

Successivamente, la cambiale viene girata in bianco alla Rustici Snc di Trieste e, il 27/1, in pieno al signor Giulio Lolli di Ferrara che, 10 giorni prima della scadenza, la gira per l'incasso all'agenzia della Banca Intesa Sanpaolo della sua città.

Presentiamo le parti anteriore e posteriore della cambiale.

	Treviso, 6 dicembre 20..		Euro 20.000,00
	(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)		(IN CIFRE)
	28 febbraio 20..	per questa cambiale	
	(SCADENZA)	pagherete	
	al la signora Carla Marietti		la somma
	di Euro Ventimila/00		
DOMICILIAZIONE (Art. 4 R.D. n. 1689/1933 e R.L. n. 305/1975) Banca Antonveneta Agenzia 2 VENEZIA VE	DEBITORE Luca Tagli C.F. TGLLCU65L07L736F Via G. Carducci 11 30172 VENEZIA VE	(IN LETTERE) Per accettazione 7/12/20.. Luca Tagli 	
Per avallo Antonio Testi			

SPAZIO RISERVATO PER L'EVENTUALE APPLICAZIONE DI MARCHE, o CONTRASSEGNO TELEMATICO

Carla Marietti Per noi pagate a Giulio Lolli Trieste, 27 gennaio 20.. Rustici Snc L'amministratore 	Per me pagate per l'incasso alla banca Intesa Sanpaolo, Agenzia di Ferrara, Ferrara, 18 febbraio 20.. Giulio Lolli	 
--	---	--

Il pagamento e il rinnovo delle cambiali

- * Il debitore deve pagare la cambiale nel giorno di scadenza o entro i due giorni lavorativi successivi.

Ad esempio, se la cambiale scade il 5 novembre, giovedì, il debitore ha tempo di pagare fino al lunedì successivo compreso (il sabato e la domenica, infatti, sono considerati giorni non lavorativi). Il pagamento deve avvenire nel luogo indicato sul titolo, di solito la banca del debitore, mediante presentazione della cambiale. A pagamento effettuato, la banca appone sulla cambiale la dicitura "per quietanza" e la restituisce al debitore; la cambiale regolarmente pagata viene definita, infatti, **cambiale quietanzata**. La banca che ha ricevuto il pagamento trasmetterà elettronicamente il relativo importo alla banca del beneficiario.

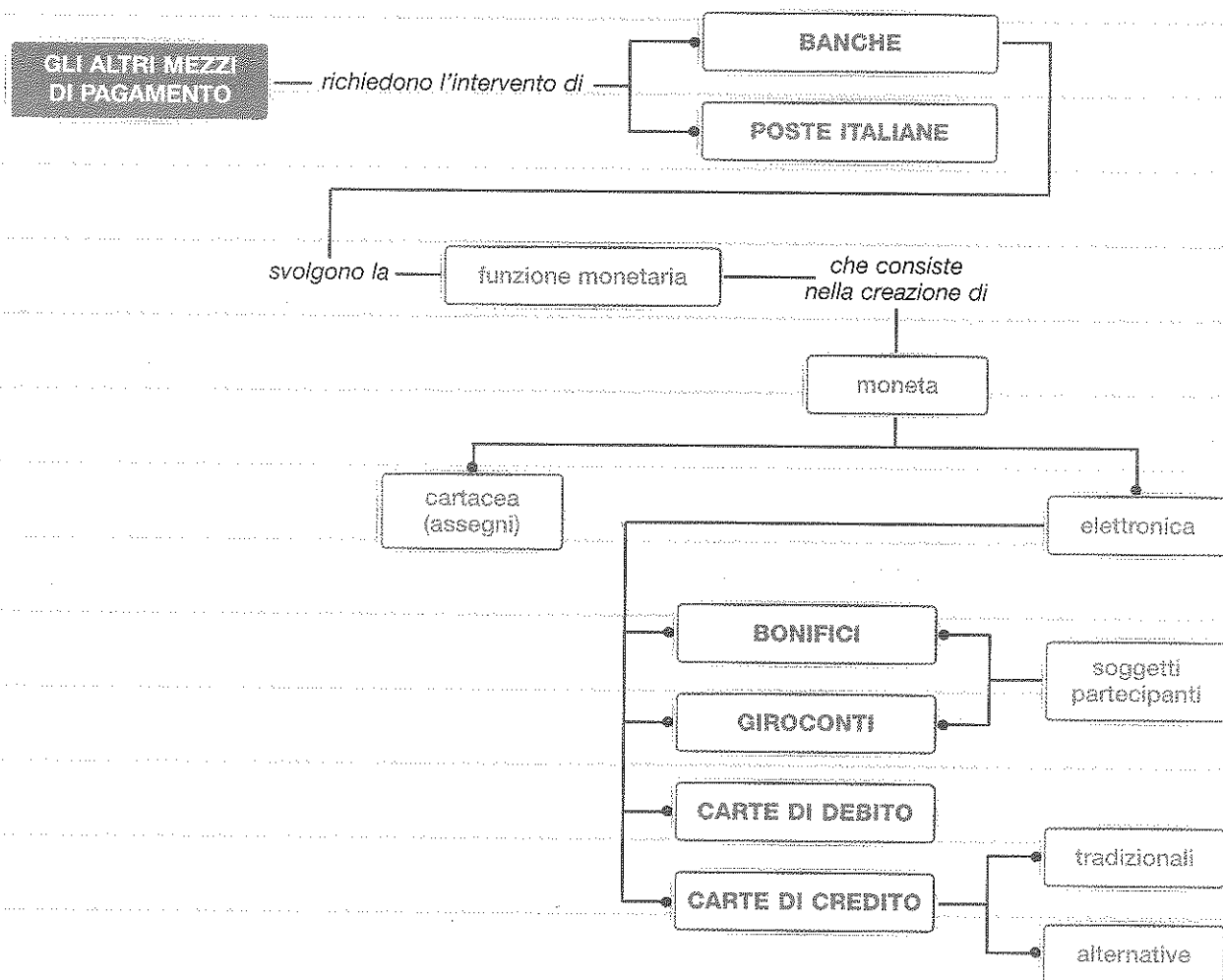
- * Può accadere che alla scadenza il debitore non possa adempiere la sua obbligazione e chiedi al beneficiario il **rinnovo** della cambiale, ovvero di posticipare la data di scadenza. Ciò avviene mediante l'emissione di un nuovo effetto che sostituisce il precedente totalmente o parzialmente.

- * La cambiale va pagata nel giorno di scadenza o nei due giorni lavorativi successivi

- * Il rinnovo consiste nel posticipo della data di scadenza

Altri mezzi di pagamento

unità
g



Bancomat, carte di credito,
bonifici...
Mi piacerebbe scoprire
come funzionano



Altri mezzi di pagamento bancari: bonifici e giroconti

Nella precedente unità abbiamo analizzato gli **assegni** e le **cambiali** quali strumenti di pagamento rappresentati da titoli di credito; in questa lezione ci occupiamo di altri strumenti *tradizionali* e di alcuni *innovativi* a cui gli operatori fanno spesso ricorso per i vantaggi che presentano rispetto alla moneta legale e a quella bancaria di tipo cartaceo (assegni). Si pensi, ad esempio, alle difficoltà che comporterebbe l'uso degli strumenti di pagamento tradizionali (moneta legale, assegni, ecc.) negli *scambi commerciali*, in cui i contraenti si trovano a *notevole distanza*, negli *acquisti giornalieri* per i quali è rischioso e poco pratico utilizzare denaro liquido oppure ancora nel *commercio elettronico*, in cui gli scambi vengono effettuati tramite Internet.

* Gli operatori economici fanno ricorso a strumenti di pagamento innovativi

* In questi, come in altri casi, è indispensabile l'impiego di strumenti di pagamento alternativi, che meglio rispondano alle nuove esigenze del commercio; si tratta di strumenti di pagamento predisposti dalle banche e dalle Poste italiane (per questi ultimi rimandiamo all'approfondimento online).

La funzione monetaria delle banche

* La **funzione monetaria** delle banche consiste nella creazione di moneta cartacea ed elettronica utilizzabile nel regolamento degli scambi economici.

La **moneta cartacea** è costituita dagli *assegni bancari* e *circolari* esaminati nella precedente unità. La **moneta elettronica**, costituita da *bonifici*, *giroconti*, *carte di debito* e di *credito*, ecc., si basa sul trasferimento elettronico di fondi.

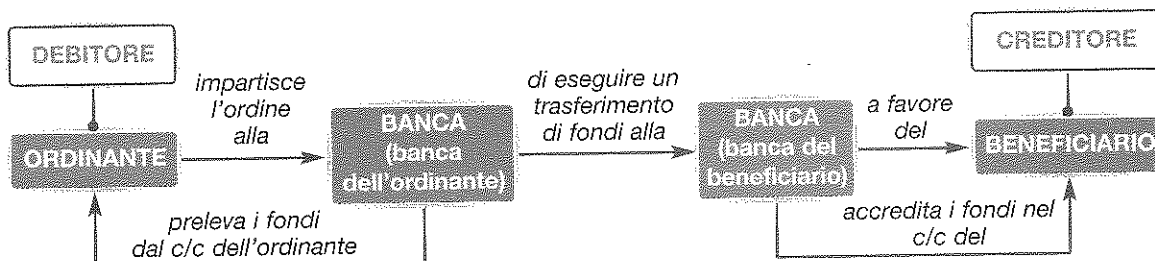
* Le banche creano moneta cartacea ed elettronica

Il bonifico bancario

* Il **bonifico bancario** deriva dall'ordine impartito alla banca da un suo correntista di trasferire una determinata somma di denaro a un altro soggetto, utilizzando fondi disponibili nel proprio conto corrente.

L'operazione è caratterizzata dalla *presenza* dei seguenti soggetti:

- l'**ordinante**, ovvero il titolare di un conto corrente bancario;
- la **banca dell'ordinante**, che esegue il trasferimento di fondi;
- il **beneficiario**, ovvero colui a favore del quale è effettuato il bonifico;
- la **banca del beneficiario**, che riceve i fondi dalla banca dell'ordinante e li *accredita* nel conto corrente del beneficiario, ovvero li rende disponibili nel conto.



Per poter svolgere un'operazione di bonifico è necessario conoscere il codice **Iban** (International bank account number), che consente di identificare la banca del beneficiario e il relativo numero di conto corrente.

Iban					
Sigla internazionale (per l'Italia)	Numero di controllo	Cin	Abi	Cab	Numero di conto corrente
IT	69	T	01005	03324	000000008080

L'iban è composto da 27 caratteri alfanumerici:

- **sigla internazionale:** le banche italiane vengono identificate con il codice IT;
- **numero di controllo,** composto da due cifre;
- **Cin** (Control internal number) composto da una sola lettera e determinato dalla banca del beneficiario attraverso una serie di calcoli;
- **Abi (Associazione bancaria italiana):** codice composto da cinque cifre che viene assegnato dall'Abi a ogni banca;
- **Cab (Codice di avviamento bancario):** codice composto da cinque cifre che identifica l'agenzia o la filiale della banca presso la quale è aperto il conto corrente del beneficiario;
- **numero di conto corrente:** composto da 12 caratteri numerici; qualora il numero di cifre sia inferiore a 12 vengono precedute da zeri.

L'Iban deve essere utilizzato sia per i bonifici nazionali che per quelli diretti nell'area Sepa (Single euro payments area), ovvero Area unica dei pagamenti in euro. La Sepa è un'area (Paesi dell'area euro, Svizzera, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Principato di Monaco) in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e tutti gli operatori economici possono utilizzare l'euro per pagamenti elettronici alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi.

Il giroconto bancario

Nel caso in cui il beneficiario sia titolare di un conto corrente presso la stessa banca dell'ordinante, il bonifico viene denominato **giroconto bancario**.

* Il giroconto bancario deriva dall'ordine impartito alla banca da un suo correntista di trasferire una determinata somma di denaro a un soggetto titolare di un conto corrente presso la stessa banca.

La banca, per l'effettuazione di bonifici e giroconti, *preleva* dal conto dell'ordinante, oltre all'ammontare del bonifico, anche una **commissione** che è il compenso ad essa spettante per l'operazione.

Il giroconto
è un bonifico
in cui ordinante
e beneficiario sono
clienti della stessa
banca

Dalla teoria alla realtà operativa

Il 15 aprile il dettagliante Mario Filardi di Bergamo, viale Giulio Cesare 120, riceve la fattura n. 70 per l'acquisto di una partita di merci dal grossista Alberto Merli di Milano per un valore di € 12.000, con regolamento a 30 giorni tramite bonifico bancario.

Il 10 maggio Filardi richiede alla filiale di Bergamo dell'Intesa Sanpaolo Spa, presso cui è titolare del c/c n. 1298, di effettuare un bonifico a favore del grossista Merli (titolare del c/c n. 4040 presso la BNL, codice Iban IT 69 R Abi 01005 Cab 03386).

Presentiamo la richiesta di bonifico.

A seguito di tale richiesta, la filiale dell'Intesa Sanpaolo Spa preleva dal conto corrente di Filardi l'importo di € 12.000 aumentato di una commissione di € 4 per il servizio prestato e, lo stesso giorno, effettua il trasferimento elettronico di fondi alla BNL, presso cui il signor Merli è titolare di un conto corrente; in tale conto vengono accreditati € 12.000.

BONIFICO IN EURO IN ITALIA O IN ALTRI PAESI SEPA* CON ADEBITO IN CONTO CORRENTE O SU CARTA

Spett. Intesa Sanpaolo S.p.A.

Filiale di Bergamo

Il sottoscritto Gianina, in qualità di _____

INTERATARIO ☒ oppure

DELEGATO ☐ del conto, chiedo di eseguire il seguente bonifico

BANCA _____

FILIALE Bergamo

DATI DEL DEBITORE

INTESTAZIONE DEL CONTO O DELLA CARTA DA ADEBITARE

In caso di conto correntista, occorre indicare l'intestazione completa. Al sottoscritto è di norma autorizzata, dalla sua banca, l'istituzione comprese dei conti di addebito, ivi ed elsewhere che al beneficiario va indicato una specifica nominale come soggetto per conto dal quale è disposto il bonifico occorre indicare il terminale sul campo "DEBITORE EFFETTIVO".

Data obbligatoria per bonifici con addebito in conto corrente:

(filiale)

(partenza del conto)

1998

CODICE IBAN

Alberto Merli

(dato obbligatorio per i soli bonifici non addebito su carta)

DEBITORE EFFETTIVO -

(dato facoltativo. Indicare il diverso soggetto per conto del quale è disposto il bonifico)

IMPORTO € *

(solo)

13000, 00

Dodiciemila/00#

(segni)

CODICE IBAN CONTO/
CARTA DA ACCREDITARE *

il Cliente deve indicare il codice IBAN. Lunghezza IBAN n° 27 caratteri, lunghezza massimo IBAN Paesi SEPA 31 caratteri

IT69R0100503860000004040

CODICE DELLA CARTA DA ACCREDITARE *

Il codice può essere indicato solo se il beneficiario non dispone del codice IBAN

CODICE BIC/SWIFT

(dato facoltativo)

BANCA DEL BENEFICIARIO
(denominazione)

Banca Nazionale del Lavoro

BENEFICIARIO

Alberto Merli

CREDITORE EFFETTIVO

(dato facoltativo. Indicare il soggetto diverso dall'interatario del conto o della carta a favore del quale si dispone il bonifico)

DATA ACCREDITO BANCA DEL BENEFICIARIO

15 / 06 / 2001

DATA REGISTRAZIONE

Il bonifico viene accreditato alla banca del beneficiario entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine di parte della Banca emittente che il cliente indica nella data di esecuzione

* IL DATO IN BASE AL QUALE VIENE ESEGUITO IL BONIFICO

(facoltativa - Massimo 140 caratteri)

Saldo fattura n. 70 del 15/4/20..

CAUSALE

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA (Data e Timbro)

NORME CHE REGOLANO L'INCASSO

1. Il bonifico è eseguito dalla Banca a condizione che i dati del conto o della carta su cui effettuare l'accredito siano esatti, completi e non contraddittori e che sul conto di addebito vi siano disponibilità sufficienti per eseguire integralmente il bonifico e che esso non sia oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscano l'utilizzo.
2. Le condizioni contrattuali ed economiche dell'operazione sono indicate nel contratto del conto corrente o della carta e per quanto ivi non previsto, nel foglio informativo del bonifico disponibile in filiale.

Data 10 / 06 / 2001

Firma del Cliente

Mario Filardi

RECAPITO TELEFONICO o INDIRIZZO EMAIL DELL'ORDINANTE

(per diffusione per l'eventuale comunicazione di rifiuto dell'ordine)

* I bonifici SEPA possono essere eseguiti sia da banca del beneficiario aderente alle convenzioni SEPA e si trova in un paese SEPA, Paesi SEPA: Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Principato di Monaco.

** In alternativa, il bonifico può essere eseguito anche attraverso la rete nazionale di compensazione di Montevideo-Finlandia, a meno che non sia la Cassa di Risparmio per operazioni tra residenti e ai sensi di diritto di importo superiore a 10.000 euro, i rimborsi collettivi nelle disposizioni sopra citate sono, peraltro, limitati (anche tramite il reddito di lavoro part-time o di reddito d'impresa), essi non commerciali, società agricole e associazioni di auto-assicurazione. Ricevere residenti in Italia.

IASMBONIFICOSEPA* (00140) (00140) (00140) - Ed. 06/10 - Invece Bonifico per l'incasso - Carta elettronica richiesta

COPIA PER LA BANCA

Altri mezzi di pagamento bancari: carte di debito e carte di credito

La carta di debito

* La **carta di debito** è una tessera rilasciata da una banca al titolare di un conto corrente che consente a quest'ultimo di utilizzare i fondi disponibili in diverse situazioni.



* La carta di debito è una tessera che serve al titolare per utilizzare il denaro del suo c/c

Tra le carte di debito, la **tessera Bancomat** è la più diffusa e utilizzata, in quanto permette ai possessori di effettuare una serie di operazioni senza dover utilizzare, per i pagamenti, moneta o assegni (questi ultimi non sempre graditi).

L'utilizzo della carta richiede la digitazione di un codice Pin (Personal identification number), comunicato al possessore della tessera al momento del suo rilascio.

Le principali operazioni che il possessore di una tessera Bancomat può eseguire sono:

- **prelevamenti di banconote** dagli Atm (Automated teller machine), sportelli automatici Bancomat situati presso le filiali delle banche e in altri luoghi (ad esempio, centri commerciali, ospedali, uffici pubblici);
- **richieste di servizi** presso lo sportello automatico; tra questi, *informazioni* sul proprio conto corrente (richiesta saldo, lista delle movimentazioni avvenute, ecc.), *pagamento di bollette* per utenze (energia elettrica, spese telefoniche, ecc.), *ricariche* per telefoni cellulari, ecc.;
- **pagamenti di acquisti di beni e servizi presso Pos** (Point of sale), ovvero operatori economici (pubblici e privati) dotati di un apposito terminale sul quale digitare il Pin;
- **pagamenti dei pedaggi autostradali** presso i caselli riconoscibili dal simbolo Fast Pay.

L'importo del prelevamento o del pagamento effettuato dal possessore viene addebitato nel conto corrente lo stesso giorno dell'operazione.



La carta di credito

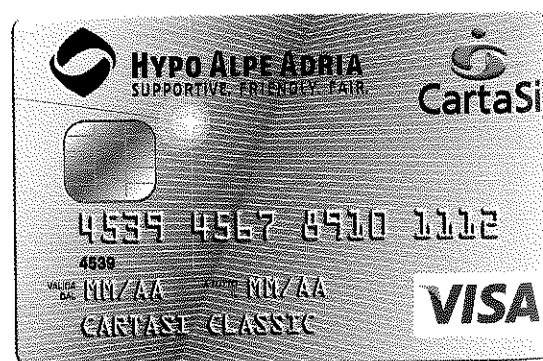
* La **carta di credito** è una tessera rilasciata da una banca o da una società specializzata, che consente al soggetto titolare di effettuare pagamenti presso aziende convenzionate.



* La carta di credito è una tessera che serve al titolare per effettuare pagamenti presso aziende convenzionate

Sono *carte di credito* emesse da banche la CartaSi, la BankAmericard, ecc., mentre tra le più diffuse carte rilasciate da società ricordiamo American Express e Diners Club International. L'utilizzo della carta di credito avviene attraverso le seguenti fasi:

- al momento del pagamento, il **venditore riceve la carta di credito** dal titolare e, dopo averla inserita in un apposito terminale, emette un **memorandum di spesa** (contenente la descrizione dei beni ceduti, l'importo complessivo, la data e l'ora dell'operazione, ecc.) in duplice copia, di cui una viene consegnata al compratore;
- il venditore invia alla società emittente gli originali dei memorandum firmati dal compratore e riceve il **corrispettivo delle vendite** regolate con carte di credito *al netto di una commissione*;
- la società emittente invia *mensilmente* al titolare della carta di credito un **estratto conto** nel quale viene riportato l'elenco delle operazioni effettuate nel mese e *addebita*, in un'unica soluzione, l'importo complessivo nel *conto corrente bancario*.



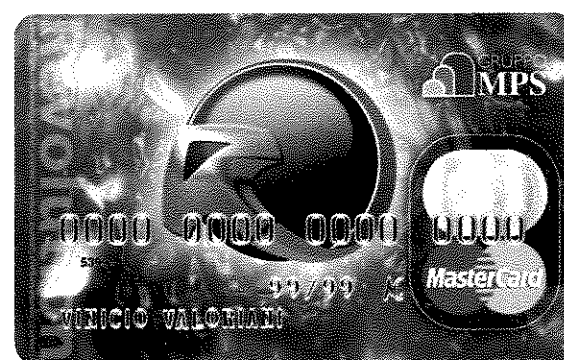
A partire dal 2005, la maggioranza delle carte di credito in Europa è dotata di un **microchip Emv** (Europay, Mastercard, Visa) che ne migliora la sicurezza. Sono, infatti, estremamente difficili da contraffare e, in caso di *furto* o *smarrimento*, l'ente emittente può bloccare il chip e impedire l'utilizzo improprio della carta.

Le nuove carte di credito incorporano un *piccolo processore* in grado di memorizzare i dati e gestirli in sicurezza, autenticando sia la carta che il suo titolare. Al momento dell'acquisto, la carta non viene più passata per leggerne la banda magnetica, ma viene inserita all'interno del Pos; in alcuni casi il titolare dovrà digitare un codice Pin per confermare l'acquisto.

Altre tipologie di carte di credito

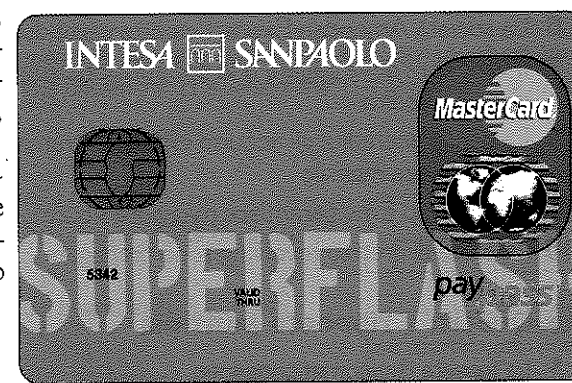
* Oltre alle tradizionali carte di credito, ne esistono altre che presentano ulteriori vantaggi. Parliamo, ad esempio, delle **carte di credito revolving** e delle **carte di credito prepagate**.

Le **carte di credito revolving** consentono il rimborso del saldo di fine mese *attraverso delle rate* il cui importo può essere spesso *deciso dal cliente* a partire da una rata minima. Trattandosi di un finanziamento, la rata di rimborso comprende anche gli *interessi* determinati a un certo tasso.



Le **carte di credito prepagate** funzionano come delle normali carte di credito, ma possono essere utilizzate *soltanto* per gli importi per i quali sono state caricate. La ricarica può avvenire presso gli sportelli della banca emittente, i terminali Atm, oppure ancora tramite Internet. Le carte prepagate consentono di effettuare molteplici operazioni tra le quali acquisti nei negozi o via Internet, prelievi presso gli sportelli Atm, ecc.

Le carte prepagate rappresentano un'ottima *soluzione* per chi non dispone di un conto corrente bancario o per coloro che, per motivi di sicurezza, preferiscono non utilizzare la carta di credito per i *pagamenti on line*.



* Carte di credito revolving e carte prepagate offrono al cliente ulteriori servizi

Le ricevute bancarie (Ri.Ba.)

In passato la cambiale, soprattutto per la sua natura di **titolo esecutivo**, ha costituito il principale mezzo di regolamento degli scambi commerciali, grazie ai vantaggi che offre a entrambi i contraenti che abbiamo approfondito nell'**unità f**; in caso di pagamento *dilazionato o rateale*, infatti, la sua emissione consente al compratore di *posticipare* il regolamento fino alla scadenza indicata sul titolo e al venditore di esercitare una rapida *azione esecutiva* in caso di insolvenza del debitore. Negli ultimi tempi il suo impiego si è notevolmente ridotto per effetto dell'introduzione di altri *strumenti di regolamento*, che, come vedremo, consentono una *riduzione dei costi* per il debitore e gli evitano di figurare come *obbligato* in un titolo esecutivo; tra questi il più importante è la ricevuta bancaria (Ri.Ba.).

* La ricevuta bancaria è un documento con il quale un'impresa venditrice incarica una banca della riscossione del credito derivante da un'operazione di vendita.

* Con la Ri.Ba. il venditore incarica la banca di riscuotere il suo credito

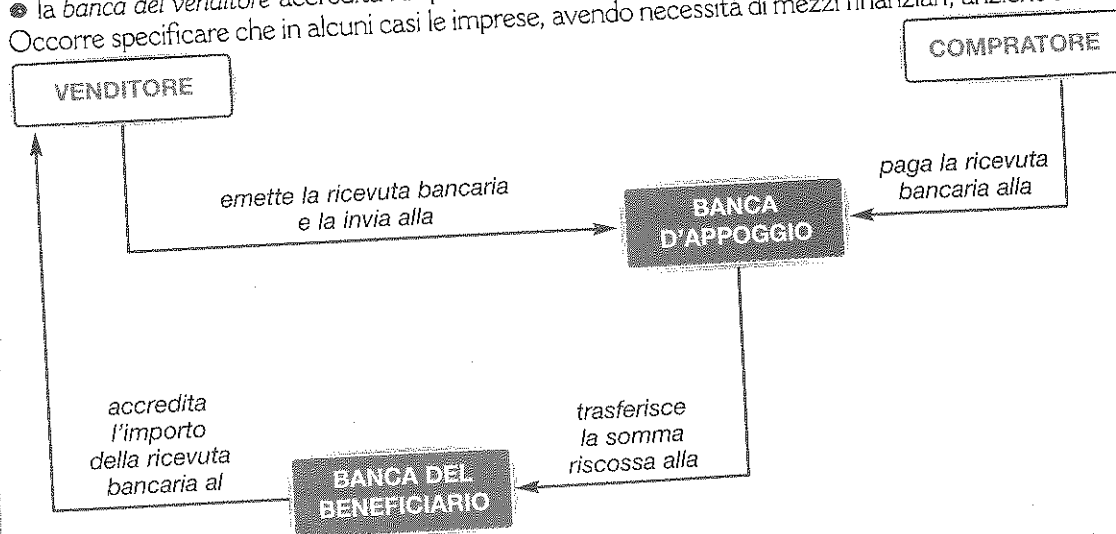
Passiamo ora ad analizzare quali sono le caratteristiche che rendono le Ri.Ba. più vantaggiose rispetto al mezzo di regolamento tradizionale costituito dalle cambiali:

- il debitore, a differenza dell'*obbligato cambiario*, **non è soggetto ad azioni esecutive** (protesto): ciò rende le ricevute più gradite a chi acquista beni e servizi;
- le ricevute bancarie sono soggette a un bollo **meno oneroso** rispetto al 12‰ che, in generale, grava sulle cambiali e, in caso di pagamento con addebito in conto corrente, il bollo non deve essere pagato;
- le ricevute bancarie possono essere incassate tramite **procedure elettroniche** più veloci e più pratiche rispetto a quelle tradizionali di incasso delle cambiali (il servizio incassi viene esaminato nell'approfondimento online).

L'utilizzo delle ricevute bancarie si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- il venditore emette la ricevuta bancaria e la invia, tramite la propria banca, alla **banca d'appoggio** (in genere la banca del debitore) affinché si occupi dell'incasso;
- la **banca d'appoggio**, qualche giorno prima della scadenza, invia al **debitore** un avviso di pagamento della ricevuta bancaria in scadenza;
- il **compratore**, alla scadenza, paga l'importo della ricevuta bancaria alla **banca d'appoggio**, ricevendone una copia;
- la **banca d'appoggio** comunica il buon esito della ricevuta alla **banca del venditore** e trasferisce la somma riscossa;
- la **banca del venditore** accredita l'importo della ricevuta bancaria nel **conto corrente** del cliente.

Occorre specificare che in alcuni casi le imprese, avendo necessità di mezzi finanziari, anziché atten-



dere la naturale scadenza delle Ri.Ba. (ma anche delle cambiali), possono ricorrere allo **smobilizzo dei crediti** di cui rimandiamo la trattazione nell'approfondimento.



Dalla teoria alla realtà operativa

Il 4 giugno il grossista Francioni & C. di Roma emette la fattura n. 144, intestata al commerciante Giulio Parati di Roma, per l'importo di € 6.185,59; il regolamento è a 60 giorni data fattura e viene effettuato a mezzo Ri.Ba. pagabile presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, che viene presentata per l'incasso alla Banca Nazionale del Lavoro.

Presentiamola ricevuta bancaria.

DITTA A FRANCIONI & C. Via Gregorio VII, 48 00166 ROMA P.IVA 03147980173 SPAZIO RISERVATO ALL'EMITTENTE	RICEVUTA N. 57		DATA DI PAGAMENTO B 03/08/20..	EURO C 6.185,59
	RICEVIAMO LA SOMMA DI EURO D seimilacentottantacinque/59			
	VERSATA A MEZZO Banca Nazionale del Lavoro E		COD. ABI 1005	CAB 3386
	A SALDO / INCASSO NS. FATT. N° 144 DEL 04/06/20.. € 6.185,59 F			
INCASSARE TRAMITE G 1) Banca di Credito Cooperativo 2) Agenzia 26 - V.le O. Indiano 13/c ABI 83270 CAB 3226 3) ROMA 1) Az. di Credito - Cod. - 2) Spese - CAB - 3) Località - Prov. - 4) Località - Prov.		EGR. SIG. / SPETT. H Giulio Parati nato a Terni il 21/08/1950 Corso V. Emanuele, 41 ROMA		
ZONA RISERVATA ALLA MARCATURA MAGNETICA 1) Az. di Credito - Cod. - 2) Spese - CAB - 3) Località - Prov. - 4) Località - Prov.		I Luca Francioni FIRMA (boll. a tempo)		

A soggetto emittente (venditore)

B data di scadenza

C importo in cifre

D importo in lettere

E banca del beneficiario

F riferimento alla fattura di vendita

G banca d'appoggio

H soggetto debitore (compratore)

I firma del soggetto emittente

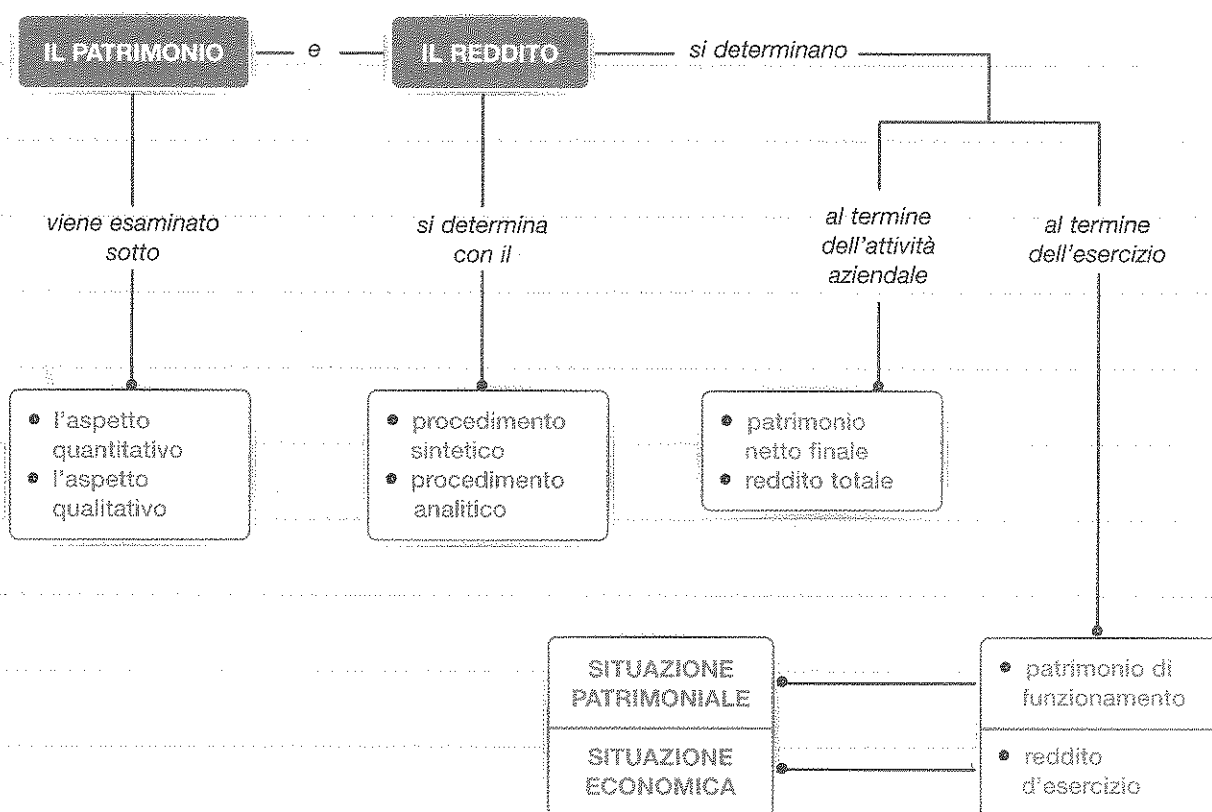
Nel corso degli ultimi anni, lo sviluppo e il diffondersi dei sistemi informatici ha reso possibile l'utilizzo di procedure di incasso elettroniche. Si tratta di vari tipi di strumenti attraverso i quali è possibile effettuare e ricevere pagamenti, mediante procedure informatiche, senza ricorrere, quindi, all'utilizzo della moneta cartacea.

Le principali procedure elettroniche di incasso sono:

- **incasso elettronico delle Ri.Ba.:** il creditore invia un ordine di incasso alla propria banca (*banca assuntrice*) che, a sua volta, lo trasmette alla banca domiciliataria, attraverso la rete nazionale interbancaria (Rin); qualche giorno prima della scadenza, la *banca domiciliataria* invia al debitore l'avviso di pagamento;
- **addebiti diretti Sepa (o Sdd - Sepa Direct Debit):** si tratta di una procedura di incasso utilizzabile nell'area Sepa, secondo la quale il debitore autorizza il beneficiario a disporre degli addebiti sul proprio conto corrente a fronte di pagamenti ricorrenti; si pensi, ad esempio, al pagamento delle utenze, alle rate di un prestito, ecc.
- **incassi mediante avviso (M.a.v.):** si tratta di pagamenti mediante avviso, nei quali il beneficiario chiede alla propria banca di inviare ai debitori un avviso di pagamento; sono spesso utilizzati per le vendite rateali, per il pagamento delle spese condominiali, per l'iscrizione a scuole, università, ecc.

Il patrimonio e il reddito

unità 1



Sai cosa si intende
per patrimonio aziendale?
E per reddito?
Dai, scopriamolo insieme!



Videotutorial

**Classificazione dei conti
patrimoniali e reddituali**

**Determinazione del risultato
economico della gestione**

Vuoi seguire l'esercitazione
svolta passo passo da un insegnante?
Guarda il videotutorial!

Il concetto di patrimonio e di reddito

* Il patrimonio di un'impresa è l'insieme dei beni e dei finanziamenti



Il concetto di patrimonio

Nelle precedenti unità abbiamo visto che lo svolgimento dell'attività dell'impresa richiede l'acquisizione di fattori produttivi e il ricorso alle fonti di finanziamento per soddisfare il fabbisogno finanziario che ne deriva.

* Il patrimonio (o *capitale*) di un'impresa è l'insieme dei beni a disposizione del soggetto aziendale in un determinato momento e delle fonti di finanziamento che rendono possibile lo svolgimento dell'attività produttiva.

Come vedremo in seguito, il **patrimonio** è oggetto di continui mutamenti dovuti alle operazioni svolte e ai conseguenti effetti sull'economia dell'impresa. Lo studio del patrimonio, quindi, effettuato bloccando idealmente la vita aziendale e "fotografandone" la composizione in un determinato momento.

* Il patrimonio si considera sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo

* Il patrimonio può essere esaminato prendendo in esame:

- l'**aspetto quantitativo**, sotto il quale si considera il *valore* degli elementi che compongono il patrimonio, determinandone l'ammontare;
- l'**aspetto qualitativo**, sotto il quale si esaminano le *caratteristiche* degli elementi patrimoniali a disposizione del soggetto aziendale in un determinato momento, senza prenderne in esame il valore. Esamineremo l'aspetto qualitativo nella **lezione 4** di questa unità.

L'aspetto quantitativo del patrimonio

La valutazione del patrimonio avviene in termini **monetari**, prendendo come *unità di misura* la **moneta di conto** (nel nostro Paese, ad esempio, la moneta di conto è l'**euro**). Ciò consente di quantificare il patrimonio (e i suoi componenti) e le variazioni dovute allo svolgimento dell'attività aziendale.

L'insieme dei *beni a disposizione* costituisce le **attività** (*patrimonio lordo*).

L'insieme dei *debiti* verso coloro che hanno finanziato l'impresa a titolo di *capitale di credito* è denominato **passività**.

La *differenza tra attività e passività*, nel caso in cui, come normalmente avviene, le prime risultino di maggiore entità, costituisce il **patrimonio netto**.

La relazione che lega attività e passività nel caso prospettato è espressa dalla seguente equazione:

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Attività} \\ \hline \mathbf{A} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \text{---} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \text{Passività} \\ \hline \mathbf{P} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \text{---} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \text{PATRIMONIO NETTO} \\ \hline \mathbf{N} \\ \hline \end{array}$$

Ipotesi meno frequente e auspicabile, ma comunque verificabile, è costituita da un maggior volume delle passività rispetto alle attività. In tal caso abbiamo:

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Passività} \\ \hline \mathbf{P} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \text{---} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \text{Attività} \\ \hline \mathbf{A} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \text{---} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \text{DEFICIT PATRIMONIALE} \\ \hline \mathbf{D} \\ \hline \end{array}$$

Faremo riferimento con maggiore frequenza alla prima ipotesi; essa è infatti quella normale e in cui l'impresa corrisponde alla ragion d'essere delle imprese, che è quella di costruire ricchezza e non distruggerla.



Dalla teoria alla realtà operativa

Determinazione del patrimonio lordo e del patrimonio netto

Il 4 aprile, i beni presenti in un'impresa sono i seguenti:

- fabbricati € 200.000;
- impianti € 80.000;
- materie prime in magazzino € 20.000;
- prodotti finiti in magazzino € 35.000;
- disponibilità nel c/c bancario € 15.000.

L'impresa fa ricorso alle seguenti fonti di capitale di credito:

- mutui passivi € 140.000;
- debiti v/fornitori € 15.000.

Determiniamo il patrimonio lordo e il patrimonio netto dell'impresa.

Per determinare il *patrimonio lordo* occorre sommare il valore dei beni a disposizione dell'impresa con riferimento al 4 aprile; quindi:

• fabbricati	€ 200.000
• impianti	€ 80.000
• materie prime in magazzino	€ 20.000
• prodotti finiti in magazzino	€ 35.000
• disponibilità nel c/c bancario	€ 15.000
patrimonio lordo (attività)	€ 350.000

Le passività sono costituite dai debiti che l'impresa ha contratto con i terzi:

• mutui passivi	€ 140.000
• debiti v/fornitori	€ 15.000
passività	€ 155.000

Il *patrimonio netto* è dato dalla differenza tra attività e passività; quindi:

$$€ 350.000 - 155.000 = € 195.000 \quad \text{patrimonio netto aziendale al 4 aprile}$$

Il concetto di reddito

* Il **reddito** può essere definito come l'incremento o il decremento che il patrimonio subisce per effetto dello svolgimento dell'attività aziendale.

Esso può essere *positivo* o *negativo*:

- il *reddito positivo* è definito **utile**: costituisce la *ricchezza* prodotta dall'impresa attraverso l'attività di produzione;
- il *reddito negativo* è definito **perdita**: in tal caso, l'andamento sfavorevole della gestione genera un consumo di ricchezza, anziché la sua creazione.

La determinazione del reddito può avvenire utilizzando il:

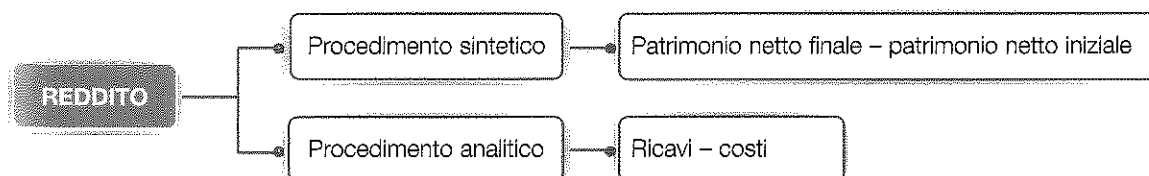
- *procedimento sintetico*;
- *procedimento analitico*.

Il reddito calcolato con il **procedimento sintetico** è uguale alla **differenza** tra il *patrimonio netto finale* (al termine di un determinato periodo) e il *patrimonio netto iniziale* (all'inizio del periodo stesso).

Il reddito calcolato con il **procedimento analitico** è dato dalla **differenza** tra i *ricavi* (*recuperi*) e i *costi* (*investimenti*) relativi a un determinato arco di tempo.



* L'incremento o il decremento del patrimonio rappresentano il reddito



La determinazione del reddito e del patrimonio riferiti all'intera vita aziendale

Nello studio delle strutture di reddito e di patrimonio che si riferiscono a significativi momenti dell'esistenza di un'impresa risulta opportuno fare riferimento, in primo luogo, all'intera **vita aziendale**, cioè all'arco di tempo compreso tra l'inizio e la cessazione dell'attività produttiva.



* Il **reddito totale**, come indica l'espressione, si riferisce all'intera vita aziendale e può essere definito come l'incremento o il decremento che il **patrimonio iniziale** ha subito per effetto della gestione.

* Il **reddito totale** si riferisce all'intera vita aziendale

La determinazione del **reddito totale**, avvenendo al termine dell'attività dell'impresa, è legata ovviamente, all'ipotesi che l'azienda abbia esaurito la propria attività produttiva. Ciò implica che:

- non vi siano più fattori produttivi disponibili: i fattori produttivi acquistati sono stati completamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva;
- tutte le combinazioni produttive si siano concluse con l'ottenimento dei prodotti;
- tutti i prodotti ottenuti siano stati venduti.

A ciò va aggiunto che tutti i debiti siano stati estinti e tutti i crediti siano stati incassati.

* Il **patrimonio** di un'impresa nel momento della sua cessazione può essere definito come l'insieme dei beni a disposizione al termine dell'attività produttiva. Esso risulta composto da **attività**, **passività** e **patrimonio netto**.

* Il **patrimonio finale** è l'insieme dei beni al termine dell'attività

Le **attività** del patrimonio nel momento della cessazione sono costituite dal denaro disponibile in cassa, essendo stati convertiti in denaro tutti i beni esistenti.

Le **passività** del patrimonio sono pari a zero: tutti i debiti dell'impresa, infatti, come già esposto, sono precedentemente estinti.

Il **patrimonio netto** nel momento della cessazione dell'impresa risulta composto dal capitale conferimento più il reddito che si è complessivamente prodotto dalla costituzione alla cessazione.

Il patrimonio, in sintesi, assume la seguente configurazione:

PROSPETTO DEL PATRIMONIO (al termine dell'attività aziendale)	
Attivo	Passivo
Denaro	Patrimonio netto finale • Capitale di conferimento • Reddito totale

* Il **reddito totale** si determina con i procedimenti sintetico e analitico

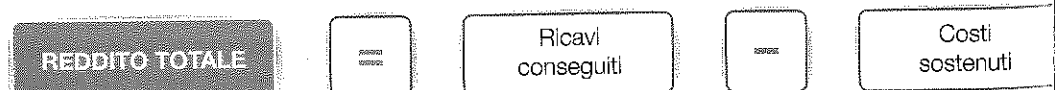
* La determinazione del reddito totale può avvenire secondo due diversi procedimenti:

- un **procedimento sintetico**;
- un **procedimento analitico**.

Il reddito totale calcolato secondo il **procedimento sintetico** si ottiene come differenza tra il **patrimonio netto finale** e il **patrimonio netto iniziale** (capitale di conferimento).



Il reddito totale calcolato secondo il **procedimento analitico** si ottiene come differenza tra il totale dei ricavi conseguiti durante l'intera vita aziendale e il totale dei costi sostenuti nello stesso arco di tempo.





Dalla teoria alla realtà operativa

Determinazione del reddito totale con procedimento sintetico e analitico

La signora Federica Giusti intende gestire un parco giochi per bambini per una stagione estiva e prende in affitto tutte le strutture necessarie. I costi sostenuti per l'affitto ammontano a € 35.000 e al termine dell'attività i ricavi complessivi ammontano a € 52.000.

Determiniamo il reddito totale con il procedimento sintetico e analitico.

Lo schema che segue indica la situazione del patrimonio nel momento iniziale dell'attività della signora Federica.

PROSPETTO DEL PATRIMONIO INIZIALE

Attivo		Passivo	
Denaro	35.000	Patrimonio netto	
		• Capitale di conferimento	35.000

Inizialmente si rileva un'uscita di denaro per € 35.000, che misura i costi di acquisizione dei fattori produttivi, e, successivamente, un'entrata di denaro per € 52.000, che misura i ricavi derivanti dall'attività produttiva.

L'ulteriore schema che si propone indica la situazione finale:

PROSPETTO DEL PATRIMONIO FINALE

Attivo		Passivo	
Denaro	52.000	Patrimonio netto	
		• Capitale di conferimento	35.000
		• Utile	17.000
			52.000

Il reddito totale può quindi essere calcolato:

- in modo **sintetico**, confrontando il patrimonio iniziale e quello finale:

$$\begin{array}{rcl}
 52.000 & - & 35.000 = 17.000 \\
 \text{patrimonio} & \text{patrimonio} & \text{reddito} \\
 \text{finale} & \text{iniziale} & \text{totale}
 \end{array}$$

- in modo **analitico**, facendo la differenza tra i ricavi conseguiti e i costi sostenuti:

$$\begin{array}{rcl}
 52.000 & - & 35.000 = 17.000 \\
 \text{ricavi} & \text{costi} & \text{reddito} \\
 \text{conseguiti} & \text{sostenuti} & \text{totale}
 \end{array}$$

L'esempio descritto risulta semplificato, in quanto fa riferimento a una durata della vita aziendale assai limitata.

In realtà l'attività aziendale, come sappiamo, è destinata a durare *a lungo*: spesso si protrae per decine o, talvolta, per centinaia di anni. Risulta, quindi, di *assoluta inutilità* attendere la cessazione dell'impresa per determinare il reddito e valutare l'andamento della gestione.

La *determinazione del reddito totale*, quindi, finisce per essere soltanto un importante riferimento teorico per la comprensione dei concetti che esamineremo nelle lezioni successive.

La determinazione del reddito riferito a un esercizio

* Il patrimonio e il reddito sono strettamente collegati

* La determinazione del **reddito** e del **patrimonio** può avvenire in momenti diversi della vita dell'azienda; i rispettivi valori, come abbiamo osservato in precedenza, sono strettamente collegati. In particolare il calcolo del **patrimonio** è strumentale rispetto al calcolo del **reddito**, nel senso che è indispensabile per la determinazione di quest'ultimo. Per semplicità di trattazione, in questa lezione analizziamo la *determinazione del reddito* per passare a quella del patrimonio nella lezione successiva.

Il reddito d'esercizio

Il **reddito** costituisce un valido strumento per la comprensione dell'andamento della gestione aziendale; la sua determinazione, quindi, va effettuata *periodicamente*, senza attendere la conclusione della vita aziendale.

* A tal fine, come abbiamo visto nella precedente unità, la vita aziendale viene suddivisa in *periodi amministrativi* (di solito coincidenti con l'anno solare 1/1-31/12). L'insieme delle operazioni svolte nell'ambito del periodo amministrativo prende il nome di **esercizio**; pertanto il reddito riferito a un periodo amministrativo prende il nome di **reddito d'esercizio**.

Il **reddito d'esercizio**, come indica l'espressione, è il risultato economico maturato in un periodo amministrativo.

Il reddito d'esercizio può essere determinato attraverso il procedimento:

- *sintetico*;
- *analitico*.

Con il **procedimento sintetico**, il reddito è dato dalla differenza tra il valore assunto dal *patrimonio netto finale* e quello *iniziale*.

REDDITO
D'ESERCIZIO

=

Patrimonio netto
fine esercizio x

-

Patrimonio netto
inizio esercizio x

Il risultato ottenuto evidenzia la ricchezza prodotta dall'impresa (utile) o consumata (perdita) nel corso dell'esercizio.

Con il **procedimento analitico**, il reddito è dato dalla differenza tra i ricavi e i costi imputabili all'esercizio.

REDDITO
D'ESERCIZIO

=

Ricavi imputabili
all'esercizio

-

Costi imputabili
all'esercizio

Il **reddito totale**, come abbiamo visto, è il risultato dell'intera gestione; il **reddito d'esercizio**, invece, fa riferimento a qualcosa di concluso, di terminato.

Per la determinazione del reddito d'esercizio, quindi, occorre prendere in considerazione solamente i costi e i ricavi relativi ai cicli produttivi che sono iniziati e si sono conclusi nel periodo amministrativo. Ciò comporta delle *difficoltà* in quanto, come sappiamo, la gestione è un insieme di operazioni continue nel tempo e tra loro interdipendenti, che non trovano necessariamente *conclusione* al termine dell'esercizio.

Si pensi, ad esempio, al costo sostenuto in data 1/12/n per il canone di affitto annuo di un locale per il periodo che va dall'1/12/n all'1/12/n + 1; il costo non può essere totalmente imputato all'anno n, in quanto il fabbricato preso in affitto verrà utilizzato anche nell'esercizio successivo.

È necessario, a questo punto, introdurre un principio di fondamentale importanza per l'imputazione dei costi e dei ricavi all'esercizio e la corretta determinazione del reddito d'esercizio; si tratta del **principio della competenza economica**.

Il principio della competenza economica

La suddivisione della gestione dell'impresa in esercizi richiede la necessità di individuare un criterio che consenta di stabilire quali costi e quali ricavi si riferiscono all'esercizio preso in considerazione, in modo da rendere possibile la determinazione del risultato economico. Tale criterio si indica con l'espressione **principio della competenza economica**.

Il principio della competenza economica stabilisce che risultano di competenza dell'esercizio i costi e i ricavi che si riferiscono a cicli produttivi che si sono conclusi nel periodo considerato.

Si ricorda, a tale proposito, che un ciclo produttivo risulta concluso quando, nel medesimo periodo, sono stati sostenuti i costi relativi all'*acquisizione* dei fattori produttivi (investimenti), è stata svolta la *combinazione produttiva*, è stato realizzato il *prodotto* e, infine, quest'ultimo è stato venduto (recuperi o *disinvestimenti*).

Il discorso che è stato fatto in generale sulla competenza economica può essere ulteriormente chiarito facendo riferimento a due *sottoprincipi* che permettono di individuare i costi e i ricavi di competenza:

- **principio della realizzazione dei ricavi**, in base al quale sono di competenza dell'esercizio i ricavi conseguiti a condizione che l'impresa abbia sostenuto i costi necessari alla loro realizzazione;
- **principio dell'inerenza dei costi**, che si basa sul considerare di competenza i costi che nel corso del periodo hanno incontrato il correlativo ricavo.

Dalla definizione dei due sottoprincipi, si può dedurre che:

I costi sono di competenza dell'esercizio se nel corso del periodo hanno incontrato il correlativo ricavo o se, comunque, hanno fornito la loro utilità nel corso del periodo stesso.
I ricavi sono di competenza dell'esercizio se l'impresa, nell'esercizio stesso, ha sostenuto i costi necessari alla loro realizzazione.

Tutti i costi e i ricavi che non soddisfano le condizioni enunciate *non possono essere considerati* di competenza economica dell'esercizio. Essi dovranno essere considerati negli esercizi futuri nei quali il relativo processo produttivo avrà compimento.

I costi e i ricavi che vengono "consegnati" ai periodi futuri sono rispettivamente i *costi da rinviare al futuro* e i *ricavi da rinviare al futuro*. Essi, infatti, si riferiscono a processi produttivi in corso di svolgimento al momento della chiusura dell'esercizio.

Alla luce di quanto affermato, si può dedurre che:

**REDDITO
D'ESERCIZIO**



Ricavi
di competenza



Costi
di competenza

Approfondiremo negli anni successivi le classificazioni dei costi e dei ricavi di competenza.

La situazione economica

Il reddito d'esercizio si determina in un prospetto denominato **situazione economica**.

* **La situazione economica** è il prospetto nel quale a sinistra vengono evidenziati i componenti negativi di reddito (o *costi d'esercizio*) e a destra i componenti positivi di reddito (o *ricavi d'esercizio*). Il saldo esprime il **risultato economico d'esercizio** (*utile o perdita*).

* La situazione economica è il prospetto col quale si determina il reddito

Presentiamo a pagina seguente lo schema della situazione economica.

SITUAZIONE ECONOMICA 31/12/.. - DITTA

Costi	Ricavi
Costi per l'acquisto di beni materiali: • acquisti merci • acquisti materie prime •	Ricavi derivanti dalla vendita dei beni e servizi prodotti: • vendite di merci • prestazioni di servizi •
Costi per servizi: • costi di trasporto • consulenze • costi per energia elettrica •	Ricavi derivanti dalla vendita di beni strumentali: • plusvalenze ordinarie
Costi per le prestazioni di lavoro dipendente: • retribuzioni • contributi sociali • Tfr	Ricavi accessori: • fitti attivi •
Costi per godimento beni di terzi: • fitti passivi •	Proventi finanziari: • interessi attivi v/clienti • interessi attivi bancari •
Oneri finanziari: • interessi passivi su mutui • interessi passivi v/fornitori •	Ricavi straordinari: • plusvalenze straordinarie • sopravvenienze attive •
Oneri tributari: • Irap dell'esercizio •	
Oneri straordinari: • minusvalenze straordinarie • sopravvenienze passive •	
Totale costi	
<i>Utile d'esercizio</i>	
Totale a pareggio	Totale ricavi



Dalla teoria alla realtà operativa

3
unità 1



Nel corso dell'esercizio *n* della ditta individuale Lo.Re.To i componenti positivi e negativi di reddito sono stati i seguenti:

• acquisti merci	€ 24.000
• interessi attivi v/clienti	€ 200
• interessi passivi v/fornitori	€ 1.500
• vendite di merci	€ 97.000
• retribuzioni	€ 10.000
• acquisti materiali di consumo	€ 600
• cancelleria	€ 270
• oneri sociali	€ 2.000
• costi di trasporto	€ 2.400
• fitti passivi	€ 3.600
• interessi passivi su mutui	€ 8.000
• Tfr	€ 4.000
• costi per energia elettrica	€ 450
• fitti attivi	€ 6.700
• plusvalenze straordinarie	€ 500
• Irap dell'esercizio	€ 14.500
• plusvalenze ordinarie	€ 2.100

Presentiamo la situazione economica.

Costi		Ricavi	
acquisti merci	24.000,00	vendite di merci	97.000,00
acquisti materiali di consumo	600,00	plusvalenze ordinarie	2.100,00
cancelleria	270,00	fitti attivi	6.700,00
costi per energia elettrica	450,00	interessi attivi v/clienti	200,00
costi di trasporto	2.400,00	plusvalenze straordinarie	500,00
retribuzioni	10.000,00		
oneri sociali	2.000,00		
Tfr	4.000,00		
fitti passivi	3.600,00		
interessi passivi v/fornitori	1.500,00		
interessi passivi su mutui	8.000,00		
Irap dell'esercizio	14.500,00		
Totale costi	71.320,00		
Utile d'esercizio	35.180,00		
Totale a pareggio	106.500,00	Totale ricavi	106.500,00

La determinazione del patrimonio di funzionamento I

Il patrimonio di funzionamento

* Il **patrimonio di funzionamento** è l'insieme dei beni (attività) e delle fonti di finanziamento (passività) a disposizione del soggetto aziendale al termine di un periodo amministrativo.

Esaminiamo il *patrimonio di funzionamento* sotto l'aspetto qualitativo che, come abbiamo visto nella **lezione 1** di questa unità, prende in esame le *caratteristiche* degli elementi patrimoniali, rendendone possibile la differenziazione.

Dal punto di vista qualitativo, il patrimonio di funzionamento è composto da un insieme eterogeneo di elementi che si suddividono in:

- **impieghi** (o **attività**), che comprendono i **beni materiali e immateriali** che derivano dagli investimenti effettuati per lo svolgimento dell'attività produttiva;
- **fonti** (o **passività**), che sono costituite dall'insieme delle **fonti di finanziamento** destinate alla copertura del *fabbisogno finanziario* originato dagli *investimenti*. Esamineremo le passività nella lezione successiva.

Gli impieghi

* In base alla loro *attitudine di trasformarsi in denaro liquido* in tempi medio-lunghi o brevi, le attività si suddividono in **immobilizzazioni** e **attivo circolante**.

Le **immobilizzazioni** sono beni destinati a rimanere a lungo in azienda poiché ne costituiscono l'apparato tecnico-produttivo (immobilizzazioni immateriali e materiali) o, comunque, derivano da investimenti destinati a riconvertirsi in denaro in tempi medio-lunghi (immobilizzazioni finanziarie).

* Si possono classificare in:

- **immobilizzazioni immateriali**;
- **immobilizzazioni materiali**;
- **immobilizzazioni finanziarie**.

Le **immobilizzazioni immateriali** sono costituite da *beni non materiali* (si tratta di beni intangibili) che l'impresa utilizza, nell'ambito della propria attività, per più cicli produttivi, e possono essere rappresentate da:

- **diritti** (diritti di brevetto, marchi di fabbrica, diritti d'autore, ecc.);
- **oneri** pluriennali che presentano, come indica l'espressione, un'utilità che si protrae nel tempo (costi di ricerca e sviluppo, costi di impianto, ecc.).

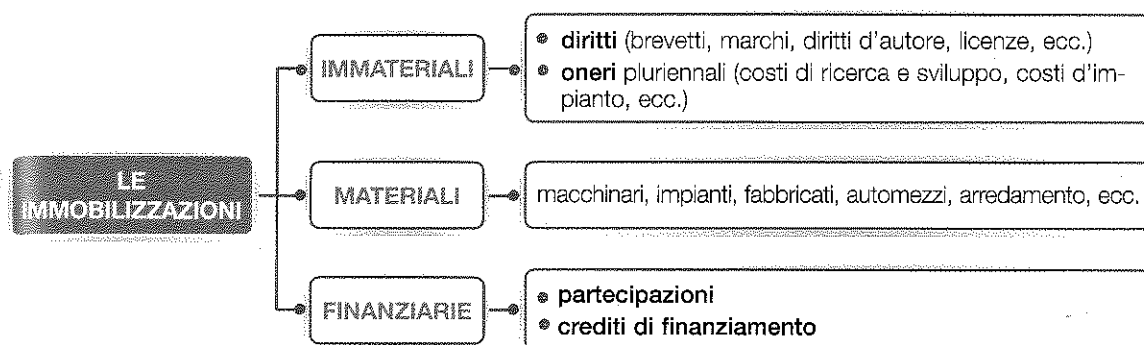
Le **immobilizzazioni materiali** comprendono quei beni che hanno *consistenza fisica* e sono destinati a essere utilizzati per più cicli produttivi (macchinari, impianti, fabbricati, automezzi, arredamento, ecc.).

Le **immobilizzazioni finanziarie** scaturiscono da impieghi di mezzi finanziari che torneranno liquidi in tempi medio-lunghi e che vengono effettuati al di fuori dell'attività tipica aziendale (gestione *accessoria e finanziaria*, come abbiamo esaminato nella precedente unità); sono costituite dalle **partecipazioni**, ovvero da azioni o quote di capitale di altre società acquisite al fine di partecipare attivamente allo svolgimento dell'attività di queste ultime, e dai **crediti di finanziamento**.

* Il **patrimonio di funzionamento** è l'insieme delle attività e delle passività

* Le attività si suddividono in immobilizzazioni e attivo circolante

* Le immobilizzazioni si suddividono in immateriali, materiali e finanziarie



* L'attivo circolante comprende i beni che risultano liquidi o sono destinati a trasformarsi in denaro in tempi brevi.

Fanno parte dell'attivo circolante:

- le rimanenze;
- i crediti;
- le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- le disponibilità liquide.

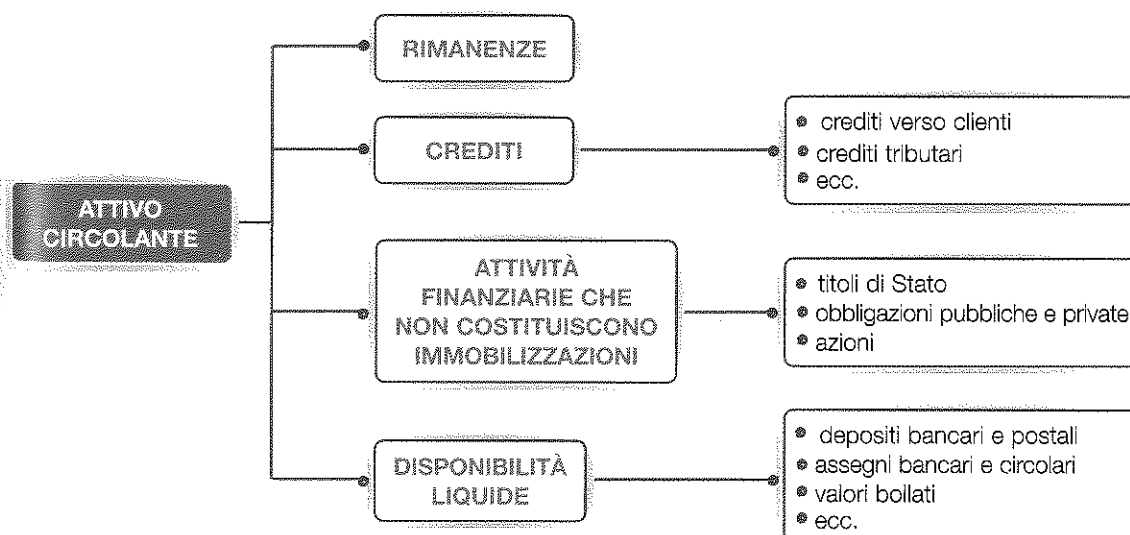
Le **rimanenze**, come indica l'espressione, comprendono i *beni e servizi* acquisiti dall'impresa ma non ancora utilizzati e i prodotti realizzati ma non ancora venduti.

I **crediti** comprendono tutte le *dilazioni di pagamento* che l'impresa accorda alla propria clientela (*crediti di funzionamento o commerciali*) e quelli derivanti da rapporti con altri soggetti, quali ad esempio lo Stato e gli enti pubblici, ecc.

Le **attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni** sono rappresentate da *titoli* (*titoli di Stato, obbligazioni pubbliche e private*), *azioni o quote di partecipazioni non azionarie* detenuti per un breve arco di tempo, per scopi speculativi o per temporanei investimenti di liquidità.

Le **disponibilità liquide** sono costituite dai *valori in cassa* e da altri *valori ad essi assimilabili* (depositi bancari e postali, assegni bancari e circolari, valori bollati, ecc.).

* L'attivo circolante è composto da rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide



La determinazione del patrimonio di funzionamento 2

* Le passività si suddividono in capitale di proprietà e capitale di terzi

Le fonti (o passività)

* Come abbiamo visto nella **lezione 4**, le **fonti** (o **passività**) sono costituite dall'insieme delle **fonti di finanziamento** destinate alla copertura del fabbisogno finanziario originato dagli investimenti; si suddividono in **capitale di proprietà** e **capitale di terzi**.

Il **capitale di proprietà** è costituito dal capitale di conferimento e dall'autofinanziamento, come abbiamo ampiamente esaminato nell'**unità h**.

Il **capitale di terzi** è composto dalle seguenti voci:

- **fondi per rischi e oneri**: rappresentano debiti dell'azienda in relazione a oneri per i quali si ha la *certezza* del futuro sostenimento (ad esempio costi per manutenzioni cicliche) o che *si presume* di dover sostenere (imposte in contenzioso, costi per interventi di garanzia, ecc.);
- **debiti per trattamento di fine rapporto lavoro subordinato**: rappresentano il *debito nei confronti dei dipendenti* che dovrà essere estinto nel momento della cessazione del loro rapporto di lavoro. È considerato un debito a *medio-lungo termine*, la cui scadenza non è nota, poiché corrispondente alla data in cui il dipendente cesserà di lavorare nell'impresa;
- **debiti verso banche o altri finanziatori**: si tratta di debiti a breve termine (aperture di credito, sconti di cambiali, ecc.) o a medio e a lungo termine (mutui, sovvenzioni a medio termine, ecc.);
- **debiti per prestiti obbligazionari**: si tratta di debiti a medio e lungo termine che possono essere emessi da società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- **debiti v/fornitori**: sono rappresentati dai *debiti di funzionamento* contratti per la fornitura di beni e servizi. La loro scadenza è, generalmente, a breve termine;
- **debiti per finanziamenti ottenuti da clienti**: scaturiscono dagli *acconti* o dalle *caparre* versate dalla clientela sulle forniture ordinate all'impresa;
- **debiti verso società controllate e collegate**: possono derivare dall'acquisto di beni e servizi (*debiti di fornitura*, di solito a breve termine) o da finanziamenti (*debiti di finanziamento*, solitamente a medio e lungo termine);
- **debiti verso lo Stato e altri enti pubblici**: hanno origine dagli *obblighi fiscali* o da altri *adempimenti* (debiti verso l'Erario, verso gli Istituti previdenziali). La loro scadenza è, generalmente, a breve termine.

In base alla **scadenza** le fonti di finanziamento si suddividono in:

- debiti a *breve termine*, definiti anche **passività correnti**;
- debiti a *medio e lungo termine* o **passività consolidate**.

La somma tra le *passività consolidate* e il *capitale di proprietà* è definita **capitale permanente**, ovvero l'insieme delle fonti di finanziamento destinato a rimanere nell'impresa per periodi medio-lunghi.

Il prospetto di determinazione del patrimonio di funzionamento

Le **fonti di finanziamento** (o *passività*) sono destinate alla copertura del fabbisogno finanziario originato dagli investimenti; pertanto, in ogni azienda l'ammontare delle attività è sempre uguale a quello delle passività.



Il *patrimonio di funzionamento* si determina in un prospetto denominato **situazione patrimoniale**.

La **situazione patrimoniale** è il prospetto nel quale a sinistra vengono evidenziati gli impieghi (o attività), a destra le fonti (o passività), ovvero i finanziamenti a titolo di capitale di terzi e i finanziamenti costituiti dal capitale di proprietà (capitale di conferimento, autofinanziamento e risultato economico dell'esercizio).



SITUAZIONE PATRIMONIALE

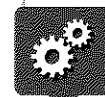
Impieghi (attività)	Fonti (passività)
Immobilizzazioni • materiali • immateriali • finanziarie Attivo circolante • rimanenze • crediti • attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni • disponibilità liquide	Capitale di terzi • fondi per rischi e oneri • debiti per trattamento di fine rapporto lavoro subordinato • debiti: – verso banche o altri finanziatori – per prestiti obbligazionari – verso fornitori – per finanziamenti ottenuti da clienti – verso società controllate e collegate – verso lo Stato e altri enti pubblici Capitale di proprietà (o patrimonio netto) • capitale di conferimento • autofinanziamento • risultato economico dell'esercizio
Totale attività	Totale passività

Dalla teoria alla realtà operativa

Al 31/12 di un certo anno il patrimonio della ditta Massimo Gini è così composto:

• fabbricati	€ 230.000	• attrezzature d'ufficio	€ 14.000
• merci	€ 1.400	• denaro in cassa	€ 500
• crediti v/clienti	€ 7.000	• debiti v/fornitori	€ 17.000
• c/c bancario attivo	€ 1.200	• mutui passivi	€ 168.400
• automezzi	€ 70.000	• debiti per Tfr	€ 5.400
• macchinari	€ 90.000	• fondi per rischi e oneri	€ 2.900

Sapendo che il capitale conferito dall'imprenditore ammonta a € 200.000 e che l'utile conseguito nell'esercizio è pari a € 20.400 presentiamo la situazione patrimoniale al 31/12.



Laboratorio
Excel

Attività	Passività
Immobilizzazioni • fabbricati 230.000,00 • automezzi 70.000,00 • macchinari 90.000,00 • attrezzature d'ufficio 14.000,00 Totale immobilizzazioni 404.000,00	Capitale di terzi • fondi per rischi e oneri 2.900,00 • debiti per Tfr 5.400,00 • debiti: – per mutui passivi 168.400,00 – v/fornitori 17.000,00 Totale capitale di terzi 193.700,00
Attivo circolante • merci 1.400,00 • crediti v/clienti 7.000,00 • c/c bancario attivo 1.200,00 • denaro in cassa 500,00 Totale attivo circolante 10.100,00	Capitale di proprietà • capitale di conferimento 200.000,00 • utile d'esercizio 20.400,00 Totale capitale di proprietà 220.400,00
Totale attività 414.100,00	Totale passività 414.100,00